Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 82

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 2 aprile 1971

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Fascicoli annate arretrate: L. **200** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli annate arretrate: L. **180**.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompensa al valor militare « alla memoria » per attività partigiana

Decreto presidenziale 25 gennaio 1971 registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1971 registro n. 9 Difesa, foglio n. 36

MEDAGLIA DI BRONZO

VARASASHVILI Georgij Dmitrievic, nato nel 1916 in Georgia (Russia). — Già ufficiale dell'Esercito russo prigioniero dei tedeschi in Italia, non esitava all'armistizio ad unirsi alle formazioni partigiane italiane, partecipando con esse a numerose ardite azioni, comportandosi valorosamente. Nel corso di un duro scontro contro soverchianti forze avversarie, si batteva strenuamente con due commilitoni, finchè venute meno le munizioni, anzichè arrendersi, si toglieva la vita con la sua stessa arma. Consacrava così col suo sangue, lontano dalla Patria, i suoi alti ideali di libertà e di giustizia. — Vittorio Veneto (Treviso), 6 febbraio 1945.

(3047)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 30 marzo 1971, n. **118**.

Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(*Conversione*)

E' convertito in legge il decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, concernente provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi civili.

Art. 2.

(*Nuove norme e soggetti aventi diritto*)

Le disposizioni del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, hanno efficacia fino al 30 aprile 1971. A partire dal 1° maggio 1971, in favore dei mutilati ed invalidi civili si applicano le norme di cui agli articoli seguenti.

Agli effetti della presente legge, si considerano mutilati ed invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subìto una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.

Sono esclusi gli invalidi per cause di guerra, di lavoro, di servizio, nonchè i ciechi e i sordomuti per i quali provvedono altre leggi.

Art. 3.

(*Assistenza sanitaria*)

Fino all'entrata in vigore della riforma sanitaria il Ministero della sanità provvede direttamente o tramite i suoi organi periferici all'assistenza sanitaria protesica e specifica a favore dei mutilati ed invalidi di cui allo articolo 2, avviandoli se del caso presso centri di ricupero della provincia o della regione in cui risiedono e, soltanto nei casi di comprovata impossibilità, di altra regione viciniore.

Il Ministero della sanità provvede altresì direttamente all'erogazione dell'assistenza generica, farmaceutica, specialistica e ospedaliera a favore degli invalidi e mutilati civili, ricoverati in istituti convenzionati con il Ministero stesso per tutto il periodo in cui dura il ricovero, ove per tale assistenza non provvedano enti mutualistici e assicurativi.

L'assistenza di cui al comma precedente è erogata anche a favore dei minori degli anni 18 ricoverati a degenza diurna nei centri convenzionati col Ministero della sanità.

L'assistenza sanitaria specifica può attuarsi nella forma di trattamento domiciliare o ambulatoriale, a degenza diurna o a degenza residenziale.

Il Ministero della sanità, ai fini dell'assistenza contemplata nei precedenti commi, può stipulare convenzioni con cliniche universitarie, con ospedali, con enti, associazioni ed istituzioni pubbliche e private che gestiscono idonei centri medico-sociali e che siano sottoposti alla sua vigilanza e offrano adeguate prestazioni educative, medico-psicologiche e di servizio sociale.

Art. 4.

(*Centri di riabilitazione, ricerca e prevenzione*)

Il Ministero della sanità, nei limiti di spesa previsti dalla presente legge per l'assistenza sanitaria e in misura non superiore ai due miliardi di lire, ha facoltà di concedere contributi a enti pubblici e a persone giuridiche private non aventi finalità di lucro per la costruzione, la trasformazione, l'ampliamento, l'impianto e il miglioramento delle attrezzature dei centri di riabilitazione, nonchè di altre istituzioni terapeutiche quali focolari, pensionati, comunità di tipo residenziale e simili.

Tutti i centri ad internato o a seminternato che ospitino invalidi civili di età inferiore ai 18 anni debbono istituire corsi di istruzione per l'espletamento e il completamento della scuola dell'obbligo.

Le istituzioni private per l'assistenza agli invalidi civili sono sottoposte al controllo e alla sorveglianza del Ministero della sanità. La loro denominazione deve contenere sempre l'indicazione « privato » o « privata ». Non possono essere usate denominazioni atte ad ingenerare confusione con gli istituti ed enti medico-psicopedagogici pubblici. Chiunque intenda aprire, ampliare o trasformare un centro di riabilitazione privato, deve inoltrare domanda al medico provinciale e adempiere alle prescrizioni tecnico-assistenziali del Ministero della sanità e del Consiglio provinciale di sanità. Il medico provinciale, in caso di inadempienza alle prescrizioni inserite nell'atto di autorizzazione, può diffidare l'istituzione privata ad eliminarle, ordinare la chiusura del centro fino ad un periodo di tre mesi e può, in caso di ripetute infrazioni o disfunzioni, revocare l'autorizzazione di apertura, sentito il Consiglio provinciale di sanità.

Il Ministero della sanità ha facoltà altresì di concedere nei limiti degli stanziamenti previsti per l'assistenza sanitaria e nella misura non superiore a un miliardo:

a) contributi alle scuole di cui al successivo articolo 5 e borse di studio per la formazione di personale specializzato;

b) contributi a enti pubblici e persone giuridiche private non aventi finalità di lucro per stimolare lo studio sulla prevenzione ed i servizi sanitari, psicologici e sociologici, concernenti le principali malattie, a carattere congenito o acquisito e progressivo, che causano motolesioni, neurolesioni o disadattamenti sociali.

Art. 5.

(*Personale ed educatori specializzati*)

Presso le università e presso enti pubblici e privati possono essere istituite scuole per la formazione di assistenti-educatori, di assistenti sociali specializzati e di personale paramedico.

Il riconoscimento delle scuole presso enti avviene con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per la sanità.

I programmi, l'ordinamento dei tirocini e i requisiti dei docenti sono stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per la sanità.

Art. 6.

(*Accertamento delle condizioni di minorazione*).

L'accertamento delle condizioni di minorazione degli aspiranti ai fini dei benefici previsti dalla presente legge è effettuato in ciascuna provincia dalla commissione sanitaria di cui all'articolo 7, nominata dal prefetto su proposta del medico provinciale e che ha sede presso l'ufficio del medico provinciale. Ove necessario, il prefetto su richiesta del medico provinciale può nominare con la stessa procedura più commissioni le quali possono avere sede anche in altri comuni della provincia presso l'ufficio dell'ufficiale sanitario.

Art. 7.

(*Commissione sanitaria provinciale: composizione*).

La commissione sanitaria provinciale è composta:

dal medico provinciale che la presiede;

da un ispettore medico del lavoro o da un altro medico designato dal capo dell'ispettorato provinciale del lavoro;

da un medico specializzato in discipline neuropsichiatriche ovvero da un medico in servizio presso ospedali o cliniche psichiatriche o altre istituzioni psichiatriche pubbliche, designato dall'ordine dei medici della provincia;

da un medico designato dall'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 23 aprile 1965, n. 458.

In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Il medico provinciale può designare in sua sostituzione a far parte della commissione, con funzioni di presidente, un funzionario medico dell'ufficio del medico provinciale o un ufficiale sanitario o un altro medico dell'ufficio comunale di igiene. Il medico provinciale è tenuto ad effettuare tale designazione nel caso in cui egli faccia parte della commissione sanitaria regionale.

Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate, su designazione del medico provinciale, da un funzionario del ruolo della carriera direttivo-amministrativa o della carriera di concetto dei segretari dei Ministeri della sanità o dell'interno o del lavoro e previdenza sociale o dal segretario del comune presso il cui ufficio sanitario ha sede la commissione.

Art. 8.

(*Compiti della commissione sanitaria provinciale*)

La commissione sanitaria provinciale ha il compito di:

a) accertare la minorazione degli invalidi e mutilati di cui all'articolo 2 della presente legge e la causa invalidante nonchè di valutare il grado di minorazione;

b) valutare se la minorazione può essere ridotta mediante idoneo trattamento di riabilitazione e dichiarare se la minorazione stessa impedisca la frequenza dei corsi normali di addestramento;

c) valutare la necessità o l'opportunità di accertamenti psico-diagnostici ed esami attitudinali.

I nominativi dei mutilati ed invalidi civili che hanno diritto alla pensione di inabilità o all'assegno di assistenza sono comunicati, entro tre giorni alle prefetture, a cura del segretario della commissione.

Entro dieci giorni, dalla data della riunione, il segretario della commissione deve comunicare agli interessati l'esito dell'accertamento diagnostico.

Gli elenchi dei nominativi, di cui al comma precedente, sono trasmessi contemporaneamente anche alla Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 23 aprile 1965, n. 458, a cura del segretario della commissione.

L'accertamento della minorazione e della causa invalidante e la valutazione della natura e del grado di invalidità degli invalidi civili, affetti da minorazione fisica, sono effettuati dalla commissione provinciale anche ai fini della iscrizione degli interessati nell'elenco di cui all'articolo 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

La dichiarazione di inabilità permanente o di irrecuperabilità deve essere emessa dopo approfonditi accertamenti diagnostici da effettuarsi presso centri o cliniche specializzate e dopo adeguato periodo di osservazione o degenza.

Art. 9.

(*Commissioni regionali sanitarie*).

Contro il giudizio della commissione sanitaria provinciale, l'interessato può presentare ricorso in carta libera, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, alla commissione sanitaria regionale costituita presso l'ufficio del medico provinciale del capoluogo della regione e composta dal medico provinciale, che la presiede, da un docente universitario di medicina o da un medico che svolga funzioni di primario proferibilmente residenti in un comune della regione, da un ispettore medico del lavoro o da altro medico designato dal capo dell'ispettorato regionale del lavoro, da un medico specialista in discipline neuropsichiatriche e da un medico designato dall'Associazione nazionale dei mutilati e invalidi civili di cui alla legge 23 aprile 1965, n. 458.

Le commissioni sanitarie regionali sono nominate dal Ministro per la sanità.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del ruolo della carriera direttiva-amministrativa dei Ministeri della sanità o dell'interno o del lavoro e della previdenza sociale.

La decisione della commissione sanitaria regionale ha carattere definitivo e deve essere comunicata, a cura del segretario, alla competente commissione sanitaria provinciale ai fini di quanto prescritto dal secondo e terzo comma del precedente articolo.

Art. 10.

(*Norme comuni alle commissioni sanitarie*).

Per ciascun membro effettivo delle commissioni sanitarie provinciali e regionali deve essere nominato con le stesse modalità un supplente che partecipa alle sedute in caso di assenza o di impedimento del componente effettivo.

Per gli accertamenti davanti alle predette commissioni l'invalido può farsi assistere da un medico di fiducia.

Le commissioni sanitarie provinciali e regionali durano in carica tre anni.

Art. 11.

(*Presentazione delle domande*)

Per il conseguimento delle provvidenze previste dagli articoli 12, 13, 23 e 24 della presente legge gli interessati debbono produrre istanza in carta libera alla commissione sanitaria provinciale competente per territorio.

Nella domanda l'interessato, sotto la propria responsabilità, deve dichiarare l'ammontare delle pensioni, assegni e rendite eventualmente goduti ai sensi e per gli effetti di cui al terzo comma dell'art. 12.

Ai fini del conseguimento delle provvidenze sanitarie la domanda deve essere prodotta all'autorità competente in relazione all'articolo 3 della presente legge.

Alle domande deve essere allegato un certificato medico attestante la natura della infermità invalidante.

Art. 12.

(*Pensione di inabilità*)

Ai mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata una totale inabilità lavorativa, è concessa a carico dello Stato e a cura del Ministero dell'interno, una pensione di inabilità di lire 234.000 annue da ripartire in tredici mensilità con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l'accertamento della inabilità.

Le condizioni economiche richieste per la concessione della pensione sono quelle stabilite dall'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sulla revisione degli ordinamenti pensionistici.

La pensione è corrisposta nella misura del 50 per cento a coloro che versino in stato di indigenza e siano ricoverati permanentemente in istituti a carattere pubblico che provvedono alla loro assistenza. A coloro che fruiscono di pensioni o rendite di qualsiasi natura o provenienza di importo inferiore alle lire 18.000 mensili, la pensione è ridotta in misura corrispondente all'importo delle rendite, prestazioni e redditi percepiti. Con la mensilità relativa al mese di dicembre è concessa una tredicesima mensilità di lire 18.000, che è frazionabile in relazione alle mensilità corrisposte nell'anno.

In caso di decesso dell'interessato, successivo al riconoscimento dell'inabilità, la pensione non può essere corrisposta agli eredi, salvo il diritto di questi a percepire le quote già maturate alla data della morte.

Art. 13.

(*Assegno mensile*)

Ai mutilati ed invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo ed il sessantacinquesimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura superiore ai due terzi, incollocati al lavoro e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso a carico dello Stato ed a cura del Ministero dell'interno, un assegno mensile di lire 12.000 per tredici mensilità, con le stesse condizioni e modalità previste per l'assegnazione della pensione di cui all'articolo precedente.

L'assegno agli invalidi di cui al precedente comma può essere revocato, su segnalazione degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, qualora risulti che i beneficiari non accedono a posti di lavoro adatti alle loro condizioni fisiche.

Art. 14.

(*Norme per la concessione della pensione o dell'assegno*)

La concessione della pensione o dell'assegno mensile è deliberata, previo accertamento delle condizioni di cui agli articoli 11, 12 e 13, dal comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, del quale fanno parte, limitatamente all'attuazione della presente legge, due rappresentanti dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili di cui alla legge 23 aprile 1965, n. 458, nominati con decreto del prefetto su designazione dell'Associazione stessa.

Nelle province di Trento e di Bolzano la concessione dell'assegno è deliberata dal comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173, e successive modificazioni, e di cui sono chiamati a far parte, in luogo dei membri di cui ai numeri 6) e 7) dell'articolo 7 del predetto decreto legislativo luogotenenziale n. 173, rispettivamente un funzionario in servizio presso il commissariato del Governo, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, e un medico dipendente da pubbliche amministrazioni designato dal presidente della regione. La nomina dei due rappresentanti dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, di cui al primo comma, viene effettuata dal commissario del Governo presso la regione Trentino-Alto Adige, su designazione dell'Associazione stessa.

Nella regione della Valle d'Aosta provvede il comitato regionale di assistenza e beneficenza pubblica, integrato con due rappresentanti della predetta Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, nominati dal presidente della Giunta regionale.

Art. 15.

(*Ricorsi in materia di pensione e di assegno*)

Avverso la deliberazione dei comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica l'interessato può presentare ricorso in carta libera, entro trenta giorni dalla notifica, al Ministero dell'interno, che provvede previo parere di una commissione consultiva, composta dal direttore generale dell'assistenza pubblica, in qualità di presidente, da un funzionario del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a vice prefetto ispettore, da un funzionario del Ministero del tesoro, con qualifica non inferiore a direttore di divisione e da due rappresentanti della categoria, designati dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili di cui alla legge 23 aprile 1965, n. 458.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

La commissione è nominata dal Ministro per l'interno e dura in carica 5 anni.

Oltre ai componenti effettivi sono designati e nominati negli stessi modi i componenti e il segretario supplenti.

In caso di necessità, il Ministro per l'interno può procedere alla costituzione di più commissioni consultive presiedute da funzionari del Ministero dell'interno, con qualifica non inferiore a vice prefetto, delegati dal direttore generale dell'assistenza pubblica.

Art. 16.

(Rilascio di certificati da parte degli uffici distrettuali delle imposte)

Ai fini dell'accertamento delle condizioni economiche i comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica richiedono direttamente agli uffici distrettuali delle imposte, entro quindici giorni dalle comunicazioni delle commissioni sanitarie, il certificato relativo all'eventuale iscrizione dell'interessato nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile e se si tratta di coniugato il certificato relativo alla eventuale iscrizione del coniuge nei ruoli dell'imposta complementare dei redditi.

Art. 17.

(Assegno di accompagnamento)

Ai mutilati ed invalidi civili, di età inferiore ai 18 anni, che siano riconosciuti non deambulanti dalle commissioni sanitarie previste dalla presente legge e che frequentino la scuola dell'obbligo o corsi di addestramento o centri ambulatoriali e che non siano ricoverati a tempo pieno, è concesso, per ciascun anno di frequenza, un assegno di accompagnamento di lire 12.000 per tredici mensilità.

A tali fini chi ha la rappresentanza legale del minore deve produrre istanza in carta libera, corredata da un certificato della direzione della scuola, del corso o del centro, alla commissione sanitaria provinciale competente per territorio.

La concessione dell'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione dell'istanza ed è rinnovabile di anno in anno previa presentazione al competente comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica del certificato di frequenza.

L'assegno di accompagnamento è attribuito ed erogato al legale rappresentante del minore con le stesse valutazioni economiche previste per la concessione dell'assegno.

Art. 18.

(Scadenze delle rate)

La pensione o l'assegno di assistenza è pagato in rate bimestrali scadenti il primo giorno dei mesi di febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre e dicembre di ciascun anno.

Sono irripetibili i ratei non maturati della mensilità percetta anticipatamente, sempre che non sia possibile effettuarne il recupero, con trattenuta diretta, su eventuali altre competenze spettanti a qualsiasi titolo al titolare del diritto o ai suoi aventi causa.

Art. 19.

(Pensione sociale e decorrenza delle provvidenze economiche)

In sostituzione della pensione o dell'assegno di cui agli articoli 12 e 13 i mutilati e invalidi civili, dal primo giorno dal mese successivo al compimento dell'età di 65 anni, su comunicazione delle competenti prefetture, sono ammessi al godimento della pensione sociale a carico del fondo di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Agli ultrasessantacinquenni che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 12 della presente legge, la differenza di lire 6 mila, tra l'importo della pensione sociale e quello della pensione di inabilità, viene corrisposta, con onere a carico del Ministero dell'interno, con le modalità di cui agli articoli 14 e seguenti.

L'INPS dà comunicazione della data di inizio del pagamento della prima mensilità della pensione sociale ai comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica che, dalla stessa data, sospendono la corresponsione della pensione o dell'assegno, salva l'applicazione della disposizione di cui al precedente comma. L'INPS sarà tenuto a rimborsare agli ECA quanto anticipato agli interessati a titolo di pensione sociale a decorrere dal compimento del sessantacinquesimo anno di età.

Art. 20.

(Modalità di erogazione della pensione o dell'assegno)

Il Ministero dell'interno provvede, a semestre anticipato, ad accreditare alle prefetture i fondi occorrenti per il pagamento della pensione o dell'assegno previsto dalla presente legge, in relazione al numero dei beneficiari residenti in ciascuna provincia.

Le aperture di credito di cui al comma precedente possono essere effettuate in deroga al limite previsto dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, numero 2440, e successive modificazioni.

I prefetti, entro dieci giorni dal ricevimento dei fondi, provvedono a ripartirli tra gli enti comunali di assistenza, mediante accreditamento su conti correnti postali vincolati per la destinazione, intestati ai tesorieri dei singoli enti.

Il pagamento della pensione o dell'assegno ai beneficiari è effettuato dagli enti comunali di assistenza con assegni postali tratti sui predetti conti correnti.

Art. 21.

(Accertamenti sulla permanenza dei requisiti)

Il comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, di cui all'articolo 14, può disporre accertamenti sulle condizioni economiche, di inabilità e di incollocabilità nei confronti dei beneficiari della pensione o dell'assegno deliberando, se del caso, la revoca della concessione.

Avverso il provvedimento di revoca, è ammesso ricorso nei termini e con le modalità di cui all'articolo 15.

Art. 22.

(Tutela giurisdizionale)

Contro i provvedimenti definitivi previsti dagli articoli 9 e 15 è ammessa la tutela giurisdizionale dinanzi ai competenti organi ordinari e amministrativi.

Art. 23.

(Addestramento, qualificazione e riqualificazione professionale, lavoro protetto e provvedimenti per la vita di relazione).

I mutilati e invalidi civili di cui all'articolo 2, dopo l'espletamento dell'obbligo scolastico sono ammessi a fruire delle provvidenze intese all'orientamento, all'addestramento, alla qualificazione e riqualificazione professionale a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che vi provvede con le disponibilità di una gestione speciale istituita in seno al fondo di cui agli articoli 62 e seguenti della legge 29 aprile 1949, n. 264.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale determina, secondo le richieste e su segnalazione degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, la percentuale dei posti da assegnare ai mutilati e invalidi civili nei corsi di addestramento professionale promossi o autorizzati ai sensi della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni.

I mutilati e invalidi civili affetti da minorazioni che impediscano loro di frequentare i corsi normali di addestramento sono avviati ai corsi all'uopo promossi o autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministero della sanità.

L'idoneità dei minorati affetti da irregolarità psichiche, di cui all'articolo 2, alla frequenza dei corsi, previsti dal comma precedente, deve essere accertata dalle commissioni provinciali sanitarie istituite ai sensi dello articolo 7 della presente legge.

L'autorizzazione dei corsi e dei centri può essere concessa, previo riconoscimento di particolare competenza nel settore della riabilitazione, ad enti ed istituzioni pubbliche e private. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale potrà inoltre promuovere iniziative o autorizzare spese attinenti al ripristino, all'acquisto e al rinnovo di particolari attrezzature didattiche, nonchè all'istituzione di centri sperimentali e di appositi centri di formazione professionale.

Art. 24.

(*Indennità di frequenza ai corsi*)

I mutilati e invalidi civili di cui all'articolo 2 della presente legge, che frequentino regolarmente i corsi di addestramento professionale istituiti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, hanno diritto per ogni giorno di effettiva presenza ad un assegno di lire 600, aumentato di 120 lire per ogni figlio, per il coniuge e per i genitori, purchè siano a carico dei suddetti lavoratori.

L'assegno giornaliero spetta anche a coloro i quali percepiscono l'indennità di disoccupazione o il trattamento speciale di cui all'articolo 8 della legge 5 novembre 1968, n. 1115.

Art. 25.

(*Sistemi di lavoro protetto*)

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la sanità, promuove le iniziative e i provvedimenti necessari per dare attuazione a sistemi di lavoro protetto per speciali categorie di invalidi.

Ai fini indicati nel precedente comma, le amministrazioni competenti possono avvalersi di enti ed istituzioni particolarmente qualificati, nonchè dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili di cui alla legge 23 aprile 1965, n. 458.

Art. 26.

(*Congedo per cure*)

Ai lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa inferiore ai due terzi, può essere concesso ogni anno un congedo straordinario per cure non superiore a trenta giorni, su loro richiesta e previa autorizzazione del medico provinciale.

Art. 27.

(*Barriere architettoniche e trasporti pubblici*)

Per facilitare la vita di relazione dei mutilati e invalidi civili gli edifici pubblici o aperti al pubblico e le istituzioni scolastiche, prescolastiche o di interesse sociale di nuova edificazione dovranno essere costruiti in conformità alla circolare del Ministero dei lavori pubblici del 15 giugno 1968 riguardante la eliminazione delle barriere architettoniche anche apportando le possibili e conformi varianti agli edifici appaltati o già costruiti all'entrata in vigore della presente legge; i servizi di trasporti pubblici ed in particolare i tram e le metropolitane dovranno essere accessibili agli invalidi non deambulanti; in nessun luogo pubblico o aperto al pubblico può essere vietato l'accesso ai minorati; in tutti i luoghi dove si svolgono pubbliche manifestazioni o spettacoli, che saranno in futuro edificati, dovrà essere previsto e riservato uno spazio agli invalidi in carrozzella; gli alloggi situati nei piani terreni dei caseggiati dell'edilizia economica e popolare dovranno essere assegnati per precedenza agli invalidi che hanno difficoltà di deambulazione, qualora ne facciano richiesta.

Le norme di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo saranno emanate, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Ministri competenti, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 28.

(*Provvedimenti per la frequenza scolastica*)

Ai mutilati e invalidi civili che non siano autosufficienti e che frequentino la scuola dell'obbligo o i corsi di addestramento professionale finanziati dallo Stato vengono assicurati:

a) il trasporto gratuito dalla propria abitazione alla sede della scuola o del corso e viceversa, a carico dei patronati scolastici o dei consorzi dei patronati scolastici o degli enti gestori dei corsi;

b) l'accesso alla scuola mediante adatti accorgimenti per il superamento e la eliminazione delle barriere architettoniche che ne impediscono la frequenza;

c) l'assistenza durante gli orari scolastici degli invalidi più gravi.

L'istruzione dell'obbligo deve avvenire nelle classi normali della scuola pubblica, salvi i casi in cui i soggetti siano affetti da gravi deficienze intellettive o da menomazioni fisiche di tale gravità da impedire o rendere molto difficoltoso l'apprendimento o l'inserimento nelle predette classi normali.

Sarà facilitata, inoltre, la frequenza degli invalidi e mutilati civili alle scuole medie superiori ed universitarie.

Le stesse disposizioni valgono per le istituzioni prescolastiche e per i doposcuola.

Art. 29.

(*Organizzazione scolastica nei centri di degenza e di recupero*)

Esclusivamente quando sia accertata l'impossibilità di far frequentare ai minorati la scuola pubblica dell'obbligo, il Ministro per la pubblica istruzione, per la scuola media, o il provveditore agli studi, per l'istruzione elementare, d'intesa con gli enti ospedalieri e la direzione dei centri di recupero e di riabilitazione, pubblici e privati, convenzionati con il Ministero della sanità o del lavoro e della previdenza sociale, provvede alla istituzione, per i minori ricoverati, di classi normali quali sezione staccate della scuola statale.

L'insegnante dovrà attuare lo svolgimento dei programmi normali e l'aggiornamento degli allievi sul programma scolastico non svolto.

Per gli adulti saranno istituiti corsi di scuola popolare per l'eliminazione di ogni caso di analfabetismo primario e di ritorno, nonchè per il compimento della istruzione obbligatoria.

Le sezioni staccate dei centri di riabilitazione per i minori possono essere aperte anche agli alunni non minorati.

Art. 30.

(*Esenzione dalle tasse scolastiche e universitarie*)

Ai mutilati ed invalidi civili che appartengono a famiglie di disagiata condizione economica e che abbiano subìto una diminuzione superiore ai due terzi della capacità lavorativa ed ai figli dei beneficiari della pensione di inabilità, è concessa l'esenzione dalle tasse scolastiche e universitarie e da ogni altra imposta, analogamente agli esoneri previsti per gli orfani di guerra, ciechi civili, i mutilati ed invalidi di guerra, di lavoro, di servizio e i loro figli.

Art. 31.

(*Finanziamenti*)

Per far fronte alle spese relative alle provvidenze di cui ai precedenti articoli 3. 12. 13. 17. 23. 24. 25 ed a quelle per il funzionamento delle commissioni sanitarie di cui agli articoli 7 e 9, sono iscritte nello stato di previsione della spesa dei sottonotati Ministeri, a partire dall'esercizio finanziario 1971. le seguenti somme annue:

1) Ministero dell'interno:

per la concessione della pensione o dell'assegno mensile di assistenza e dell'assegno di accompagnamento di cui agli articoli 12, 13 e 17: lire 27 miliardi;

2) Ministero della sanità:

a) per l'assistenza sanitaria di cui all'articolo 3: lire 24.900.000.000;

b) per il funzionamento delle commissioni sanitarie e per gli esami e ricerche cliniche diagnostiche di cui agli articoli 7 e 9: lire 850.000.000.

Per l'anno finanziario 1971 e per quelli successivi possono essere altresì utilizzate per l'assistenza sanitaria le somme mantenute in bilancio, ai sensi delle leggi 6 agosto 1966, n. 625, 13 ottobre 1969, n. 743, e 11 marzo 1970, n. 74;

3) Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

per l'orientamento e la formazione professionale di cui all'articolo 23 ivi comprese quelle attinenti allo acquisto ed al rinnovo delle particolari attrezzature didattiche necessarie, nonchè all'istituzione di centri speciali di rieducazione, di appositi centri sperimentali ed alle provvidenze di cui agli articoli 24 e 25 quale contributo devoluto alla speciale gestione istituita in seno al Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264: lire un miliardo 150 milioni.

Le somme non impegnate nell'esercizio cui si riferiscono possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

Art. 32.

(*Copertura della spesa*)

Alla spesa complessiva di lire 53.900 milioni prevista al precedente articolo, si fa fronte, per l'anno finanziario 1971, quanto a lire 18.900 milioni con riduzione rispettivamente di lire 8.500 milioni, 150 milioni, 10.000 milioni e 250 milioni dei capitoli 1126, 1135, 1185 e 1209 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno medesimo, quanto a lire 14.800 milioni con le somme già stanziate in applicazione del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 e quanto a lire 20.200 milioni mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 33.

(*Disposizioni transitorie*)

I comitati provinciali di assistenza e beneficenza provvederanno d'ufficio ai fini del riconoscimento della pensione di invalidità di cui all'articolo 12 o dell'assegno mensile di cui all'articolo 13, alla revisione delle posizioni dei mutilati e degli invalidi civili, che in relazione alle precedenti leggi fruiscono dell'assegno mensile di assistenza.

Durante la fase di revisione continua ad essere erogato l'assegno mensile di assistenza di cui alle precedenti leggi, con il diritto a percepire la differenza di lire 6.000 mensili, a decorrere dal 1° maggio 1971, da parte dei mutilati ed invalidi civili ai quali ai sensi dell'articolo 12 è riconosciuta la pensione di inabilità.

Art. 34.

(*Disposizioni finali*)

In relazione alla attuazione dell'ordinamento regionale cesseranno di avere efficacia le disposizioni della presente legge limitatamente alle materie di cui allo articolo 117 della Costituzione, in corrispondenza e all'atto dell'entrata in vigore della legislazione regionale nelle materie medesime.

Sono abrogati il regio decreto-legge 29 ottobre 1936, n. 2043, e le leggi 10 giugno 1940, n. 933, e 10 aprile 1954, n. 218.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 marzo 1971

SARAGAT

COLOMBO — RESTIVO — MARIOTTI — DONAT-CATTIN — FERRARI AGGRADI — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

DECRETO-LEGGE 1° aprile 1971, n. **119**.

Provvidenze in favore delle popolazioni dei comuni colpiti dal terremoto del febbraio 1971 in provincia di Viterbo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità ed urgenza di disporre provvidenze in favore delle popolazioni dei comuni colpiti dal terremoto del febbraio 1971 in provincia di Viterbo;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro *ad interim* per la grazia e giustizia e dei Ministri per l'interno, per le finanze, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro;

Decreta:

Sospensione dei termini

Art. 1.

Nel comune di Tuscania, colpito dal terremoto del febbraio 1971, è sospeso dal 6 febbraio 1971 al 30 giugno 1971 il corso dei termini di prescrizione e dei termini perentori legali o convenzionali, i quali importino decadenze da qualsiasi diritto, azione od eccezione, scadenti, durante il periodo predetto, nel territorio di tale comune.

Per lo stesso periodo è sospesa la scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva pagabile da debitori domiciliati o residenti nel comune suindicato, emessi prima del 6 febbraio 1971 o comunque prima di tale data pattuiti o autorizzati, purchè siano già scaduti o vengano a scadere nel periodo di cui al precedente comma.

Art. 2.

Nei processi esecutivi mobiliari o immobiliari, da chiunque promossi con procedura ordinaria o speciale nei confronti di debitori domiciliati o residenti nel comune di cui al precedente art. 1, la vendita o l'assegnazione dei beni pignorati non potrà essere disposta, e se disposta sarà sospesa di diritto, per tutto il tempo in cui resterà sospeso il termine della scadenza dei titoli di credito aventi forza esecutiva.

Art. 3.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura curerà, in appendice al bollettino dei protesti cambiari, apposite pubblicazioni di rettifica a favore di quanti, domiciliati o residenti nel comune di cui al precedente art. 1, dimostrino di aver subito protesti di cambiali o vaglia cambiari ricompresi nella sospensione dei termini di scadenza.

Le pubblicazioni di rettifica possono aver luogo anche ad istanza di chi abbia richiesto la levata del protesto.

Opere pubbliche ed abitati

Art. 4.

In dipendenza dei movimenti sismici verificatisi nel febbraio 1971 a Tuscania, nei comuni dell'Alto Lazio e nel comune di Valfabbrica in provincia di Perugia, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere, a sua cura e spesa:

a) alla riparazione, al ripristino o ricostruzione di edifici pubblici e di uso pubblico, di acquedotti, di fognature e di altre opere igieniche e sanitarie, di edifici scolastici e di scuole materne, di parchi e giardini comunali, di strade e piazze comunali, di edifici di culto, di ospedali e di ogni altra opera di interesse di enti locali e di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e loro consorzi;

b) alla formazione di un piano di ricostruzione del centro storico di Tuscania;

c) alla formazione di un piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare;

d) al consolidamento dell'abitato di Tuscania, ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445;

e) alla costruzione di alloggi da assegnare alle famiglie rimaste senza tetto e di locali da adibire ad attività commerciali, artigiane e professionali, nonchè alla realizzazione delle necessarie opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

f) al ripristino di edifici di interesse storico, artistico e monumentale di proprietà privata o di enti pubblici;

g) al risanamento igienico dell'abitato ed alla realizzazione di opere di edilizia sociale;

h) alla concessione di contributi nella spesa occorrente per la riparazione o ricostruzione di fabbricati di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione;

i) a studi, indagini geotecniche e geofisiche, nonchè a rilievi e progettazioni inerenti alla sistemazione urbanistica di cui ai successivi articoli;

l) al pagamento delle indennità per le necessarie espropriazioni.

La ricostruzione delle opere da realizzare a cura e spese dello Stato può essere effettuata anche in sede più adatta e con strutture e dimensioni diverse da quelle preesistenti.

Le opere di ripristino previste dalle lettere *a*) ed *e*) del presente articolo possono essere realizzate con i miglioramenti tecnici e funzionali ritenuti necessari per l'uso cui le opere sono destinate.

Interventi per la ricostruzione

Art. 5.

L'Amministrazione dei lavori pubblici provvede alla formazione di un piano di ricostruzione per la riparazione e la ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dal sisma compresi nel centro storico di Tuscania e per il risanamento igienico e la ristrutturazione urbanistico-edilizia di tale centro in relazione ai suoi valori ambientali.

Il piano può essere formato anche in variante al piano regolatore generale adottato dal comune di Tuscania precedentemente all'evento sismico; ed ha l'efficacia di piano particolareggiato ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni e la durata di dieci anni. Le previsioni in esso contenute sono vincolanti rispetto a quelle del piano regolatore generale.

Il piano è redatto dalla sezione urbanistica del Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Lazio, d'intesa con l'amministrazione comunale di Tuscania e con i competenti organi dell'Amministrazione della pubblica istruzione.

Il provveditore regionale alle opere pubbliche per il Lazio trasmette il piano al comune di Tuscania, il quale, il giorno successivo al ricevimento dello stesso, provvede alla sua pubblicazione per dieci giorni consecutivi, entro i quali possono essere presentate osservazioni ed opposizioni da parte di enti e di privati interessati.

Entro i successivi cinque giorni la giunta comunale trasmette il piano, con le sue deduzioni sulle osservazioni ed opposizioni, al provveditore regionale alle opere

pubbliche, il quale lo approva, sentito il comitato tecnico-amministrativo, entro dieci giorni dal ricevimento, decidendo anche in merito alle osservazioni ed opposizioni.

Il decreto del provveditore è pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e depositato, con gli atti allegati, nella segreteria comunale.

Il decreto di approvazione del piano è atto definitivo e comporta la dichiarazione di pubblica utilità nonchè di urgenza ed indifferibilità delle opere in esso previste.

Art. 6.

I contributi previsti dalla lettera *h*) dell'art. 4 per la riparazione e la ricostruzione di fabbricati urbani di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione sono concessi, sull'ammontare della spesa effettivamente occorrente risultante da apposita perizia da approvarsi dai competenti uffici del genio civile:

a) nella misura del 90 per cento quando si tratti di alloggi la cui consistenza fosse, prima del sinistro, di non più di tre vani ed accessori;

b) nella misura dell'80 per cento quando si tratti di alloggi la cui consistenza fosse, prima del sinistro, di quattro o cinque vani ed accessori;

c) nella misura del 70 per cento negli altri casi.

Qualora si tratti di edifici di proprietà privata siti nel centro storico di Tuscania, lo Stato interviene, a suo totale carico, in misura non superiore al 30 per cento dell'ammontare della spesa risultante dalla perizia. Per la residua parte della spesa effettivamente occorrente sono concessi i contributi di cui al precedente comma.

Per gli edifici privati di interesse storico, artistico e monumentale, la perizia dei relativi lavori è approvata dall'ufficio del genio civile di Viterbo, d'intesa con la soprintendenza ai monumenti per il Lazio.

All'accertamento della consistenza dei fabbricati agli effetti della commisurazione del contributo, qualora sia contestata la corrispondenza alla realtà dalle schede del nuovo catasto edilizio urbano o queste siano state distrutte o perdute, provvedono gli uffici tecnici erariali su richiesta dei competenti uffici del genio civile.

Le domande intese ad ottenere i benefici previsti dal presente articolo, corredate dalla perizia dei lavori da eseguire, debbono essere presentate ai competenti uffici del genio civile entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il Provveditorato regionale alle opere pubbliche può corrispondere ai proprietari che ne facciano richiesta anticipazioni in misura pari al 50 per cento del contributo agli stessi spettante, ove l'importo della perizia dei lavori di riparazione o ricostruzione superi le lire 2.500.000, ed al 60 per cento ove l'importo stesso non superi tale somma.

La residua parte del contributo e l'eventuale quota di spesa a totale carico dello Stato saranno corrisposte solo a lavori ultimati, in seguito al rilascio del certificato di regolare esecuzione da parte dei competenti uffici del genio civile. Per i lavori relativi agli edifici di cui al terzo comma il rilascio del certificato deve essere preceduto dal benestare della soprintendenza ai monumenti.

Art. 7.

L'Istituto autonomo per le case popolari di Viterbo è autorizzato a sostituirsi, nella progettazione, costruzione e riparazione delle abitazioni, ai proprietari che ne facciano richiesta, previa cessione dei diritti ad essi spettanti a norma del precedente art. 6.

A tal fine l'istituto ed i proprietari stipulano apposita convenzione in forma pubblica-amministrativa.

Art. 8.

I proprietari delle aree risultanti da immobili distrutti, da demolire o che, comunque, non possano essere ricostruiti in sito, in base alle indicazioni del piano di ricostruzione, possono ottenere, a loro scelta, il pagamento dell'indennità di espropriazione ovvero l'assegnazione gratuita di altra area nel piano di zona di cui all'art. 9 la quale, tenuto conto dei criteri di lottizzazione previsti nel piano stesso, sia proporzionalmente equivalente a quella espropriata.

All'assegnazione delle aree provvede una commissione composta dall'ingegnere capo del genio civile di Viterbo, che la presiede, dal sindaco del comune di Tuscania e dal presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Viterbo.

Piano di zona per l'edilizia economica e popolare

Art. 9.

Per gli interventi in materia di edilizia abitativa, l'Amministrazione dei lavori pubblici è autorizzata a provvedere alla redazione del piano delle zone destinate alla edilizia economica e popolare, ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni.

In deroga alle disposizioni di cui alla predetta legge, il piano è redatto dalla sezione urbanistica del Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Lazio, d'intesa con l'amministrazione comunale di Tuscania, e pubblicato ed approvato nelle forme e con la procedura stabilite nell'art. 5.

Art. 10.

Tutte le aree comprese nel piano formato a norma del precedente art. 9 sono espropriate, per conto del comune di Tuscania, dall'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Viterbo, il quale può essere autorizzato ad occuparle per un periodo non superiore a cinque anni dalla data del relativo provvedimento prefettizio.

Il decreto di espropriazione è emesso dal prefetto sulla base dello stato di consistenza, contenente le indicazioni necessarie per l'individuazione delle aree da espropriare.

Le aree espropriate sono utilizzate dall'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Viterbo per la realizzazione del proprio programma costruttivo e per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria previste dal piano. Gli edifici e le opere realizzati sono di proprietà dell'istituto.

Le aree non utilizzate sono cedute dal comune ad amministrazioni statali, enti o privati, che ne facciano richiesta per la realizzazione di opere o di impianti di loro competenza o di alloggi a carattere economico e

popolare. La cessione è gratuita se ha luogo in favore di un'amministrazione statale. Negli altri casi il prezzo è determinato in misura corrispondente all'indennità di espropriazione, al costo delle opere di urbanizzazione primaria ed all'importo delle spese generali.

Art. 11.

L'indennità di espropriazione delle aree e degli immobili in attuazione dei piani previsti dalla presente legge, è determinata ai sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1965, n. 904, senza tener conto degli incrementi di valore dipendenti, direttamente od indirettamente, dalla formazione ed attuazione dei piani stessi.

L'ufficio tecnico erariale comunica al prefetto ed al provveditore regionale alle opere pubbliche l'indennità fissata. La stima effettuata dall'ufficio tecnico erariale ha gli effetti della perizia giudiziale di cui allo art. 34 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 12.

Il ripristino degli edifici e la realizzazione delle opere previste dalle lettere *f*) e *g*) dell'art. 4 possono essere affidati dal Ministero dei lavori pubblici ad istituti ed enti a carattere nazionale designati per legge ad interventi nella ricostruzione edilizia a seguito di pubbliche calamità.

Le convenzioni aventi per oggetto l'affidamento dei lavori di cui al comma precedente possono essere stipulate dal Ministero dei lavori pubblici di concerto col Ministero del tesoro e senza i pareri previsti dagli articoli 5, 6, 7 e 9 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 13.

Per la redazione dei piani urbanistici previsti dalla presente legge, la sezione urbanistica del Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Lazio può avvalersi della collaborazione di esperti esterni mediante conferimento di incarichi che non possono, comunque, superare complessivamente la durata di mesi sei.

Tali incarichi sono conferiti, su proposta del provveditore regionale alle opere pubbliche per il Lazio, con decreto del Ministro per i lavori pubblici. Con lo stesso decreto è stabilito il compenso da corrispondere agli esperti, il cui onere è a carico dei fondi stanziati con il presente decreto.

Art. 14.

Per l'attuazione di un organico programma di rilevamento e di studi sulla fenomenologia sismologica, geofisica e geotecnica della zona dell'Alto Lazio, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con enti statali, istituti universitari e scientifici con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 12.

Art. 15.

Per il finanziamento degli interventi derivanti dalla applicazione degli articoli da 4 a 14 del presente decreto è autorizzata la spesa di lire 11.000 milioni, che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 2 miliardi nell'anno finanziario 1971 e di lire 4.500 milioni in ciascuno degli anni finanziari 1972 e 1973.

Art. 16.

In pendenza dell'approvazione del piano di ricostruzione, il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Lazio può disporre il completamento degli interventi ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, quale risulta modificato dall'art. 8 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito, con modificazioni, nella legge 2 febbraio 1969, n. 7.

Sono fatti salvi gli interventi comunque disposti ai sensi del citato decreto legislativo 12 aprile 1948, numero 1010, senza l'osservanza della procedura di cui all'ultimo comma dell'art. 1 dello stesso decreto.

Per gli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 2000 milioni che viene iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1971.

Interventi per il restauro del patrimonio archeologico, storico e artistico.

Art. 17.

E' autorizzata la spesa di lire 840 milioni che viene iscritta nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1971 per provvedere alle spese ed ai contributi per il ripristino ed il restauro del patrimonio monumentale, archeologico, storico e artistico del centro storico di Tuscania.

I lavori di competenza delle soprintendenze ai monumenti, alle gallerie ed alle antichità e dell'Istituto centrale del restauro sono qualificati come urgenti ai sensi dell'art. 6 del regolamento approvato con regio decreto 22 aprile 1886, n. 3859. Per i suddetti lavori è sospeso il limite di spesa stabilito dall'art. 1 del regolamento approvato con regio decreto 13 aprile 1882, n. 811.

Le somme non utilizzate nell'anno 1971 potranno esserlo negli anni successivi.

Case per i lavoratori

Art. 18.

Il comitato centrale previsto dall'art. 13 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, è autorizzato ad effettuare uno stanziamento straordinario, entro i limiti delle necessità accertate, nell'ambito del programma di cui allo art. 14, ed in deroga ai criteri stabiliti dall'art. 15 della legge stessa, per l'immediata esecuzione di un programma di costruzioni nel comune di Tuscania colpito dal terremoto del febbraio 1971.

Art. 19.

Nella località considerata nel precedente articolo, la Gestione case per lavoratori è autorizzata a deliberare, derogando, ove occorra alle vigenti disposizioni, le procedure e le modalità più idonee per la immediata esecuzione dei programmi di costruzione straordinari approvati e le norme necessarie per consentire l'assegnazione degli alloggi anche a lavoratori non soggetti a contribuzione, nonchè per la sollecita consegna degli alloggi stessi.

Art. 20.

Le aree fabbricabili occorrenti per l'attuazione degli interventi indicati nell'art. 18, possono essere acquistate anche mediante esproprio e nell'ambito di strumenti urbanistici soltanto adottati.

Art. 21.

Per le costruzioni da realizzare nel comune di Tuscania la Gestione case per lavoratori è autorizzata a sostenere le spese per le opere di urbanizzazione primaria indicate nella legge 29 settembre 1964, n. 847, occorrenti ad assicurare l'agibilità degli alloggi, nonchè le opere di urbanizzazione secondaria ritenute essenziali.

Art. 22.

Le opere da realizzare in attuazione dei programmi della Gestione case per lavoratori nel comune di Tuscania sono a tutti gli effetti dichiarate urgenti ed indifferibili e di pubblica utilità.

Art. 23.

Gli alloggi costruiti a norma del presente decreto sono assegnati in ogni caso, con precedenza assoluta, a coloro che abbiano avuto l'alloggio distrutto o comunque dichiarato inabitabile in conseguenza all'evento calamitoso. La Gestione case per lavoratori è autorizzata a fissare, in deroga alle vigenti disposizioni, quote di ammortamento e canoni di locazioni stabiliti anche con riferimento alla capacità economica media degli assegnatari, purchè essi non risultino iscritti per l'anno 1970 o per gli anni successivi nei ruoli dell'imposta complementare.

Art. 24.

In relazione alla necessità di immediata sistemazione alloggiativa della popolazione di Tuscania, la Gestione case per lavoratori è autorizzata ad acquistare costruzioni prefabbricate a carattere non permanente, in attesa di provvedere con costruzioni aventi le tipologie previste dalle norme tecniche in vigore, alla definitiva sistemazione alloggiativa della popolazione stessa.

Provvidenze per i lavoratori

Art. 25.

Nei comuni di Tuscania e di Arlena di Castro sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 15, 15-*bis*, 15-*ter*, 16, 17, 18, 19 e 20 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 6.

Ai fini del presente decreto:

la sospensione di cui al primo comma dell'art. 18 del citato decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, si intende riferita alle rate di febbraio ed aprile 1971 e la riscossione di cui al secondo comma dello stesso art. 18 avverrà con la rata di agosto 1971.

l'esonero di cui all'art. 19 dello stesso decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, si intende riferito limitatamente alle rate di febbraio e aprile 1971 ed il termine di presentazione delle domande di cui al successivo art. 20 del medesimo decreto-legge si intende sostituito con quello del 15 giugno 1971.

L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è assunto a carico dello Stato nel limite di spesa di lire 250 milioni.

Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1971.

Contributo a fondo perduto alle imprese

Art. 26.

Alle imprese individuali e sociali, dei settori del commercio e dell'artigianato, nonchè alle piccole industrie con un massimo di venti dipendenti, dei comuni di Tuscania e di Arlena di Castro, danneggiati dal terremoto del febbraio 1971, è corrisposto un contributo, a fondo perduto, di lire 500.000.

Per ottenere il contributo le imprese danneggiate debbono presentare domanda in carta libera entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. La locale camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, previo accertamento della veridicità delle domande, appone il visto sulla domanda stessa.

Il contributo è corrisposto dalla prefettura sui fondi che saranno ad essa somministrati con ordini di accreditamento, commutabili in quietanza di contabilità speciale intestata alla medesima, dell'importo massimo di lire 100 milioni che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad emettere, anche in deroga alle disposizioni contenute nell'art. 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e nell'articolo 285 del regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per la parte relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti a favore dello stesso funzionario delegato.

Per la concessione dei contributi previsti dal presente articolo è autorizzata la spesa di lire 180 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1971.

Credito agevolato

Art. 27.

Le imprese individuali e sociali, le società cooperative ed i consorzi, indipendentemente dalle loro dimensioni, dei settori industriale, commerciale, artigianale, alberghiero, turistico e dello spettacolo, i professionisti dei comuni di Tuscania e di Arlena di Castro, colpiti dal terremoto del febbraio 1971, e aventi sede, filiali, stabilimenti, depositi, cantieri, negozi o studi professionali nel territorio dei comuni medesimi sono ammessi, in relazione alle loro specifiche caratteristiche, ai benefici di cui alle disposizioni richiamate nell'articolo 22, nonchè a quelli degli articoli 23, 24 e 26 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 7.

Il termine per la presentazione delle domande di finanziamento agli istituti ed alle aziende di credito, ai fini dell'ammissione ai benefici di cui al presente articolo, è fissato al 31 maggio 1971.

Contributi integrativi del bilancio

Art. 28.

Al comune di Tuscania è concesso un contributo dello Stato pari all'ammontare delle minori entrate derivanti sia da sgravi fiscali di tributi non dovuti, in tutto o in parte, relativamente all'anno 1971 sia da diminuzione di redditi patrimoniali conseguenti alla distruzione o a danneggiamenti di beni provocati dal

terremoto del febbraio 1971, nonchè delle minori entrate derivanti dalle imposte di consumo e dal contributo speciale di cura da riscuotersi in partita di giro ai sensi dell'art. 9 della legge 4 marzo 1958, n. 174, e successive modificazioni.

La misura del contributo è determinata in base alle entrate accertate nel 1970 per i tributi riscuotibili mediante ruolo e per il contributo speciale di cura, e in base al gettito nell'anno 1970 aumentato dell'incremento medio verificatosi nell'ultimo biennio, per le imposte di consumo.

La concessione del contributo previsto nel presente articolo è disposta con decreto del Ministro per l'interno, da emanarsi entro sessanta giorni dalla ricezione presso il Ministero dell'interno stesso della deliberazione del consiglio comunale interessato, sottoposta all'approvazione dell'organo di controllo competente ad approvare il bilancio di previsione.

Per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 130 milioni da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1971.

Agevolazioni in materia tributaria

Art. 29.

La sospensione dei termini di cui all'art. 1 ha efficacia anche ai fini degli adempimenti tributari i cui termini sono scaduti o scadono nel comune di Tuscania.

La sospensione dei termini ai soli effetti degli adempimenti tributari si applica anche al comune di Arlena di Castro.

Art. 30.

Nei comuni di Tuscania e di Arlena di Castro è ammesso alla registrazione qualunque atto senza le penalità dovute per avvenuto decorso dei termini, nei casi in cui la scadenza di questi coincida con la data della calamità o sia avvenuta nei 30 giorni successivi e sempre che la presentazione per la registrazione avvenga entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 31.

Per la generalità dei contribuenti dei comuni di Tuscania e di Arlena di Castro è concessa la sospensione della riscossione fino al 31 dicembre 1971 dell'imposta sul reddito dominicale dei terreni e relative sovrimposte, nonchè dell'imposta sul reddito agrario, dell'imposta e sovrimposta sul reddito dei fabbricati, dell'imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso, dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, dell'imposta sulle società, dell'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dell'addizionale provinciale all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dell'imposta camerale, della imposta complementare, dell'imposta di consumo in abbonamento e di tutti i tributi autonomi comunali e provinciali riscuotibili mediante ruoli, dell'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili e dei contributi di miglioria, anche nell'ipotesi di versamento diretto in Tesoreria, nonchè di tutte le addizionali ai predetti tributi.

I soggetti che svolgono attività economica produttiva di reddito assoggettabile all'imposta di ricchezza mobile nei predetti comuni, anche aventi domicilio fiscale in comuni diversi, possono chiedere entro il 31 maggio 1971 la sospensione della riscossione dei tributi erariali e locali di cui al primo comma del presente articolo, purchè la parte di reddito derivante dai cespiti prodotti nei comuni di Tuscania e di Arlena di Castro concorra almeno nella misura del 70 per cento alla formazione del reddito mobiliare netto complessivo del soggetto d'imposta.

Sono escluse dalla sospensione l'imposta sui redditi di ricchezza mobile e l'imposta complementare iscritta a carico dei datori di lavoro per i redditi di categoria C/2 relativi ad anni anteriori al 1971.

Art. 32.

Indipendentemente dall'applicazione dell'art. 61 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, modificato dall'art. 7 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, in caso di danni gravi ai fabbricati rurali, alle macchine e alle attrezzature delle aziende agrarie, l'intendente di finanza concede, per l'anno 1971, a richiesta dell'interessato, lo sgravio dell'imposta sul reddito dominicale dei terreni e relative sovrimposte, nonchè dell'imposta sul reddito agrario.

Art. 33.

I competenti uffici distrettuali delle imposte dirette provvedono anche di propria iniziativa, in base alle notizie in loro possesso o su segnalazione delle autorità locali, allo sgravio, con decorrenza dal 1° gennaio 1971, dell'imposta sul reddito dei fabbricati e dell'imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso, nonchè delle relative sovrimposte e addizionali nei comuni di Tuscania e Arlena di Castro.

I competenti uffici tecnici erariali provvederanno, su segnalazione dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette o d'iniziativa, ad effettuare le verifiche dei danni riportati dai fabbricati.

Art. 34.

Per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile e per l'imposta complementare, la cui riscossione è stata sospesa a norma del precedente art. 31, gli uffici delle imposte dirette, sulla base delle dichiarazioni da presentare nell'anno 1972, provvedono ad effettuare le liquidazioni di conguaglio relative al periodo di imposta corrispondente alla predetta dichiarazione.

Nei confronti dei soggetti danneggiati non tassabili in base al bilancio, che hanno domicilio fiscale nei comuni di Tuscania e di Arlena di Castro, non si procede alle iscrizioni provvisorie a ruolo per l'anno 1972 delle imposte di ricchezza mobile e complementare. Per i soggetti tassabili in base al bilancio che si trovino nelle medesime condizioni non si procede alla iscrizione provvisoria a ruolo della imposta di ricchezza mobile che si dovrebbe iscrivere sulla base della dichiarazione relativa al bilancio chiuso nel corso dell'anno 1971.

In deroga alle norme contemplate dalle vigenti disposizioni in materia di finanza locale, è fatto obbligo ai comuni di Tuscania e di Arlena di Castro di rivedere,

entro il 31 dicembre 1971, la posizione fiscale dei contribuenti al fine di deliberare lo sgravio di tutto o parte del tributo non dovuto relativamente all'anno 1971.

Gli sgravi di cui sopra saranno disposti con deliberazione consiliare approvata dall'organo di controllo competente.

Art. 35.

La riscossione delle imposte e tasse, nonchè delle sovrimposte e addizionali, sospese a norma dei precedenti articoli, che risultino dovute dai contribuenti, sarà effettuata a partire dalla scadenza di febbraio 1972 in diciotto rate, senza applicazione delle maggiorazioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1316 e 18 maggio 1967, n. 388.

Art. 36.

Le erogazioni in denaro o in natura effettuate in favore delle popolazioni dei comuni di Tuscania e di Arlena di Castro sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile, dall'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dall'addizionale provinciale all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dall'imposta camerale, dall'IGE e dalla imposta di bollo e non concorrono a formare il reddito imponibile agli effetti dell'imposta complementare e dell'imposta sulle società.

Sono esenti da ogni tributo locale le erogazioni ricevute a titolo di liberalità dalle popolazioni predette.

I materiali edilizi impiegati per la riparazione e la ricostruzione di opere distrutte o danneggiate dal terremoto del febbraio 1971 sono esenti dall'imposta comunale di consumo.

Art. 37.

Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti comunque relativi all'attuazione del presente decreto e qualsiasi documentazione diretta a conseguire i benefici sono esenti dalle imposte di bollo, di registro ed ipotecarie, dalle tasse di concessione governativa, dai diritti catastali, nonchè dagli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari e dai tributi speciali di cui al decreto-legge 21 luglio 1954, n. 533, convertito nella legge 26 ottobre 1954, n. 869.

E' fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali e sui titoli di credito.

Sono esenti dall'IGE i corrispettivi degli appalti delle opere e dell'acquisto dei materiali relativi alla ricostruzione della zona devastata.

I materiali di cui al precedente comma, importati dall'estero sono esenti dall'imposta prevista dall'art. 17 della legge 19 giugno 1940, n. 762 e dalla relativa imposta di conguaglio di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni.

Le imposte suppletive e complementari, accertate e non pagate alla data di entrata in vigore del presente decreto e quelle ancora da accertare, afferenti a trasferimenti del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobili, effettuati in data anteriore al 6 febbraio 1971 a titolo gratuito od oneroso, per atto tra vivi o *mortis causa*, non sono dovute qualora il contribuente provi che il bene cui l'imposta si riferisce è andato distrutto per effetto del terremoto del febbraio 1971.

Nei casi di distruzione parziale le imposte di cui al comma precedente sono dovute in misura percentuale limitatamente alla parte degli immobili ancora utilizzabile. Non si fa luogo alla restituzione delle imposte già pagate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Sono esenti dalla imposta di successione, dalla imposta sul valore netto globale delle successioni e dalla imposta di trascrizione ipotecaria, nonchè da ogni altra tassa o diritto, le eredità e i legati devoluti nelle successioni dei deceduti in data 6 febbraio 1971 o successivamente a causa del terremoto del febbraio 1971.

Per conseguire le agevolazioni tributarie stabilite dal presente articolo occorre apposita dichiarazione rilasciata in carta semplice dall'Amministrazione dei lavori pubblici.

Norme finanziarie

Art. 38.

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, in lire 5.400 milioni per l'anno finanziario 1971, si provvede per un corrispondente importo a carico del capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 39.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° aprile 1971

SARAGAT

COLOMBO — RESTIVO — PRETI — MISASI — LAURICELLA — GAVA — DONAT-CATTIN — GIOLITTI — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1971
Atti del Governo, registro n. 241, *foglio n.* 111. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1971, n. **120**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della separazione delle parrocchie di S. Maria della Stella, in Stornarella, e del Purgatorio, in Orta Nova.

N. 120. Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto 6 giugno 1970 dell'Ordinario diocesano di Ascoli Satriano e Cerignola, relativo alla separazione delle parrocchie di S. Maria della Stella, in Stornarella (Foggia), e del Purgatorio, in Orta Nova (Foggia).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *marzo* 1971
Atti del Governo, registro n. 241, *foglio n.* 74. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1971, n. **121**.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione delle parrocchie di S. Leone e di S. Pancrazio, nel comune di Sestino.

N. 121. Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Amministratore apostolico di Sansepolcro in data 5 marzo 1969, integrato con postilla 16 dicembre 1970, relativo alla unione temporanea « aeque principalis » delle parrocchie di S. Leone, in frazione Miraldella del comune di Sestino (Arezzo) e di S. Pancrazio nello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *marzo* 1971
Atti del Governo, registro n. 241, *foglio n.* 73. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 1971, n. **122**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Maria delle Grazie, in Ortona.

N. 122. Decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Lanciano e Ortona in data 16 maggio 1965, integrato con due dichiarazioni senza data e una del 25 marzo 1970, relativo alla erezione della parrocchia di S. Maria delle Grazie, in Ortona (Chieti).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *marzo* 1971
Atti del Governo, registro n. 241, *foglio n.* 71. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1971, n. **123**.

Estinzione delle fondazioni « Capitano Antonio Ramirez » e « Aspirante ufficiale pilota Bruno Francin ».

N. 123. Decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, vengono dichiarate estinte le fondazioni « Capitano Antonio Ramirez » e « Aspirante ufficiale pilota Bruno Francin ». I relativi patrimoni, che resideranno dopo la loro liquidazione, vengono devoluti a favore della fondazione « Dott. Giuseppe Bucci » che viene autorizzata ad accettarli.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *marzo* 1971
Atti del Governo, registro n. 241, *foglio n.* 83. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 1970.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 3 del regio decreto 6 luglio 1933, n. 1033, sull'ordinamento dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 438, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, concernente la composizione e la competenza degli organi amministrativi dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 2 della legge 13 marzo 1958, n. 296, sulla costituzione del Ministero della sanità e devoluzione al medesimo delle attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità;

Visto l'art. 2 della legge 15 aprile 1965, n. 413, relativa alla rappresentanza degli artigiani nel consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, sul mutamento della denominazione del Ministero dell'industria e del commercio;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1967, n. 775, che dispone l'integrazione della composizione del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro con un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il proprio decreto in data 8 aprile 1968, concernente la costituzione del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Vista la nota n. 1/4474 del 3 luglio 1970, con la quale il Ministero del bilancio e della programmazione economica designa quale proprio rappresentante in seno al consiglio di amministrazione dell'istituto predetto il direttore di divisione dott. Vittorio Menichino in sostituzione del dott. Antonio Pranzetti;

Considerata la opportunità di procedere alla richiesta sostituzione;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il direttore di divisione dott. Vittorio Menichino è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in rappresentanza del Ministero del bilancio e della programmazione economica ed in sostituzione del dott. Antonio Pranzetti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 19 settembre 1970

SARAGAT

DONAT-CATTIN — FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *marzo* 1971
Registro n. 3 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 315

(3156)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1970.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 11 gennaio 1943, n. 138, concernente la costituzione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, concernente la composi-

zione degli organi dell'istituto predetto, successivamente modificato con decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 692, relativa all'estensione dell'assistenza di malattia ai pensionati di invalidità e vecchiaia;

Visto l'art. 2 della legge 13 maggio 1958, n. 296, sulla costituzione del Ministero della sanità;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, sul mutamento della denominazione del Ministero dell'industria e del commercio;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1967, n. 775, che dispone l'integrazione della composizione del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie con un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il proprio decreto in data 4 luglio 1970, concernente la costituzione del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Vista la richiesta telegrafica n. 3546 del 9 luglio 1970, con la quale il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato designa quale membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie per il Ministero medesimo il direttore generale dott. Giorgio Ranzi in sostituzione dell'ispettore generale dott. prof. Marcello Roscioni;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il direttore generale dott. Giorgio Ranzi è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie per il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in sostituzione dell'ispettore generale dott. prof. Marcello Roscioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 14 ottobre 1970

SARAGAT

DONAT-CATTIN — FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *marzo* 1971
Registro n. 3 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 316

(3157)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 1971.

Nomina di un membro del consiglio dell'ordine di Vittorio Veneto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 263, che ha istituito l'ordine di Vittorio Veneto;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 maggio e 19 giugno 1968, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana numeri 148 e 183 rispettivamente del 12 giugno e 20 luglio 1968, concernenti la nomina del consiglio dell'ordine predetto;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1971, il generale di brigata aerea, a disposizione, Giacinto Schicchi è nominato membro del consiglio dell'ordine di Vittorio Veneto, in sostituzione del pari grado William Mureddu.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1971

SARAGAT

TANASSI

(3159)

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1970.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo commemorativo del centenario della unione di Roma all'Italia.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1969, n. 1094, con il quale è stata autorizzata la emissione di una serie di francobolli commemorativi del centenario dell'unione di Roma all'Italia;

Decreta:

E' emesso un francobollo commemorativo del centenario dell'unione di Roma all'Italia, nel valore di L. 50.

Detto francobollo è stampato in rotocalco, su carta fluorescente non filigranata; formato carta: mm. 48 × 40; formato stampa: mm. 44 × 36; la perforatura è formata da n. 14 dentelli su due centimetri; tiratura: quindici milioni di esemplari; colori: nero, bruno, rosso e verde; quartino: 25 esemplari.

La vignetta, che si sviluppa in senso orizzontale ed è racchiusa, su fondo bianco, da un filo di cornice, mostra, a sinistra, la sagoma dell'Italia, in colore bruno, sulla quale sono graficamente riprodotte, in bianco le facciate di palazzo Carignano, di palazzo Vecchio e del Campidoglio — con sotto, rispettivamente, le leggende « TORINO », « FIRENZE » e « ROMA » — a simboleggiare le tre capitali d'Italia, nel tempo; al centro, intrecciati verticalmente, due nastrini, con i colori bianco, rosso e verde; nella parte destra, una frase di Cavour, e precisamente: « HO DETTO E AFFERMO ANCORA UNA VOLTA CHE ROMA ROMA SOLA DEVE ESSERE LA CAPITALE D'ITALIA - CAVOUR ».

Questa frase, il filo di cornice, il valore « 50 », stampato alla sommità dei nastri tricolori, la leggenda « 1870

UNIONE DI ROMA ALL'ITALIA 1970» posta alla base del francobollo, ed i nomi delle tre città sopra detti, sono di colore nero.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 novembre 1970

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
BOSCO

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *marzo* 1971
Registro n. 13 *Poste e telecom., foglio n.* 139

(3162)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1970.

Istituzioni dei vice consolati di 2ª categoria in Murcia (Siviglia), Burgos (Bilbao) e delle agenzie consolari di 2ª categoria in Pamplona (Navarra) e Pasajes (Guipuzcoa).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito a Murcia (Siviglia) un vice consolato di 2ª categoria alle dipendenze del consolato d'Italia in Siviglia e con la seguente circoscrizione territoriale: la provincia di Murcia.

Art. 2.

E' istituito in Burgos (Bilbao) un vice consolato di 2ª categoria alle dipendenze del consolato d'Italia in Bilbao e con la seguente circoscrizione territoriale: la città di Burgos.

Art. 3.

E' istituita in Pamplona (Navarra) un'agenzia consolare di 2ª categoria alle dipendenze del consolato in Bilbao e con la seguente circoscrizione territoriale: la provincia di Navarra.

Art. 4.

E' istituita in Pasajes (Guipuzcoa) un'agenzia consolare di 2ª categoria alle dipendenze del consolato in Bilbao e con la seguente circoscrizione territoriale: la città di Pasajes.

Art. 5.

Il presente decreto ha decorrenza dal giorno 1° gennaio 1971.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1970

Il Ministro: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *febbraio* 1971
Registro n. 320, *foglio n.* 198

(3160)

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1971.

Nuova circoscrizione territoriale della cancelleria consolare in Al Kuwait (Kuwait).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 1925 del 21 luglio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 dell'11 febbraio 1967, con il quale veniva istituita, fra l'altro, una cancelleria consolare in Al Kuwait;

Decreta:

Articolo unico

La circoscrizione territoriale della cancelleria consolare in Al Kuwait (Kuwait) è modificata come segue: il territorio dello Stato, il sultanato di Qatar ed il territorio della Costa dei Pirati (Trucial States), il sultanato di Mascate e Oman.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 gennaio 1971

Il Ministro: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *marzo* 1971
Registro n. 321, *foglio n.* 339

(3199)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1971.

Caratteristiche delle cisterne per il trasporto su strada di piombo tetraetile.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Visto l'art. 2 della legge 10 luglio 1970, n. 579;

Ritenuta l'opportunità di stabilire per le cisterne adibite al trasporto su strada delle merci pericolose appartenenti all'ordinale 14° della classe IV (piombo tetraetile, piombo tetrametile e relative miscele con composti organici alogenati) le stesse caratteristiche previste nell'accordo europeo per il trasporto internazionale su strada di merci pericolose, di cui alla legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

I liquidi dell'ordinale 14° della classe IV di cui alle premesse possono essere trasportati in veicoli-cisterna od in cisterne mobili fissate al telaio del veicolo in modo tale da non potersi spostare nel corso del trasporto, anche in caso di urto violento.

Art. 2.

Le cisterne contenenti liquidi del 14° devono essere costruite in lamiera di acciaio a grana fine, saldate in modo da offrire tutte le necessarie garanzie di sicurezza; devono essere calcolate in modo da sopportare una prova di pressione idraulica a 7 kg/cm²; devono avere tutte le aperture al di sopra del livello del liquido,

chiudibili ermeticamente con chiusura protetta da cappellotto metallico solidamente fissato, nessuna tubatura o diramazione deve attraversare le pareti delle cisterne al di sotto del livello del liquido.

Art. 3.

Le cisterne di cui all'articolo precedente devono inoltre soddisfare alle seguenti condizioni:

a) cisterne fisse:

1) devono essere in lamiera di acciaio di almeno 10 mm. di spessore ed avvolte da un rivestimento protettivo spesso almeno 75 mm., contenuto in una camicia di almeno 3 mm. di spessore od in lega di alluminio di resistenza equivalente;

2) devono avere capacità non superiore a 10.000 litri; il carico deve essere controllato mediante il peso: a tal fine il carico massimo deve essere indicato su una targhetta fissata all'esterno della cisterna;

b) cisterne mobili:

1) devono essere in lamiera di acciaio di almeno 8 mm. di spessore;

2) devono avere capacità non superiore a 6000 litri e diametro non superiore a 1500 mm.

Roma, addì 20 febbraio 1971

Il Ministro: VIGLIANESI

(3163)

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1971.

Soppressione dell'agenzia consolare di 2ª categoria in Lujan (Argentina) e contemporanea istituzione in San Miguel di una agenzia consolare di 2ª categoria.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativi all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 5 maggio 1948 relativo all'istituzione di una agenzia consolare di 2ª categoria in Lujan;

Decreta:

Art. 1.

L'agenzia consolare di 2ª categoria in Lujan (Argentina) è soppressa.

Art. 2.

E' istituita in San Miguel, capoluogo del partido di General Sarmiento (Argentina), un'agenzia consolare di 2ª categoria alle dipendenze del consolato generale d'Italia in La Plata e con la seguente circoscrizione territoriale: il partido di General Sarmiento.

Il presente decreto ha decorrenza dal 1° marzo 1971.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 febbraio 1971

Il Ministro: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1971
Registro n. 321, foglio n. 309

(3200)

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1971.

Cambio della denominazione dell'Istituto O.N.A.R.M.O. di assistenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, ratificato con legge 17 aprile 1947, n. 561, sul riconoscimento giuridico degli istituti di patronato e di assistenza sociale;

Visto il proprio decreto 9 marzo 1948, con il quale è stato giuridicamente riconosciuto l'Istituto O.N.A.R.M.O. di assistenza sociale ed è stato approvato il relativo statuto;

Visto il proprio decreto 31 dicembre 1958, con il quale sono state approvate alcune modifiche allo statuto predetto;

Visto il proprio decreto 4 luglio 1968, con il quale sono state approvate ulteriori modifiche allo statuto predetto;

Vista l'istanza dell'Istituto O.N.A.R.M.O. di assistenza sociale del 14 ottobre 1970 con la quale l'istituto stesso ha comunicato di avere modificato la propria denominazione in Istituto di patronato per l'assistenza sociale;

Considerato che la nuova denominazione assunta dall'Istituto O.N.A.R.M.O. di assistenza sociale è stata motivata dalla necessità di adeguare le proprie strutture alla trasformazione avvenuta nell'associazione promotrice del patronato stesso;

Considerato che l'Associazione nazionale tra lavoratori O.N.A.R.M.O., quale associazione promotrice dell'Istituto O.N.A.R.M.O. di assistenza sociale, si è trasformata in Associazione nazionale delle comunità di lavoro;

Ritenuta la opportunità di approvare la nuova denominazione assunta dall'Istituto O.N.A.R.M.O. di assistenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata, ai sensi e per gli effetti dell'ultimo comma dell'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, la nuova denominazione di Istituto di patronato per l'assistenza sociale assunta dall'ex Istituto O.N.A.R.M.O. di assistenza sociale.

Art. 2.

L'Istituto di patronato per l'assistenza sociale è gestito dall'Associazione nazionale delle comunità di lavoro.

Art. 3.

Lo statuto modificato, composto di 27 articoli, dell'ex Istituto O.N.A.R.M.O. di assistenza sociale, approvato con decreto ministeriale 4 luglio 1968, è modificato come segue:

1) l'espressione « Associazione nazionale tra lavoratori O.N.A.R.M.O. » dovunque ricorra, è sostituita da « Associazione nazionale delle comunità di lavoro »;

2) l'espressione « Istituto O.N.A.R.M.O. di assistenza sociale », dovunque ricorra, è sostituita da « Istituto di patronato per l'assistenza sociale ».

Roma, addì 24 febbraio 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(3154)

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1971.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. I.R.E. - Industrie riunite eurodomestici, stabilimento di Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la S.p.a. I.R.E. - Industrie riunite eurodomestici, stabilimento di Napoli, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della S.p.a. I.R.E. - Industrie riunite eurodomestici, stabilimento di Napoli.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 17 agosto 1970 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(3158)

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1971.

Iscrizione nel registro delle varietà di viti di undici vitigni ad uve da tavola.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, recante norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;

Visto, in particolare, l'art. 11 del predetto decreto del Presidente della Repubblica il quale istituisce, presso l'Istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano Veneto il registro nazionale della varietà di viti il cui materiale di moltiplicazione è ammesso al controllo ed alla certificazione;

Considerato che ai sensi del predetto art. 11 l'iscrizione delle varietà di viti nell'anzidetto registro è disposta a domanda o d'ufficio dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste quando a seguito di esami ufficiali od ufficialmente controllati, effettuati particolarmente in coltura, risulti che le varietà siano sufficientemente omogenee e stabili;

Ritenuto di dover procedere d'ufficio alla iscrizione nel predetto registro nazionale delle varietà di undici vitigni figuranti nel catalogo comune delle varietà di viti il cui impiego è raccomandato od autorizzato, con il regolamento C.E.E. del 6 ottobre 1970;

Sentito il parere della commissione ministeriale incaricata dell'esame e dell'accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione delle varietà di viti nel registro nazionale;

Decreta:

I seguenti vitigni ad uve da tavola sono iscritti nel registro delle varietà di viti istituito presso l'Istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano Veneto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164.

1) Angela	b.		7) Perla di Csaba	b.
2) Angelo Pirovano	r.		8) Perlette	b.
3) Annamaria	b.		9) Pizzutello bianco	b.
4) Catalanesca bianca	b.		10) Servant	b.
5) Emperor	n.		11) Sultanina bianca	b.
6) Grose Vert	b.			

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1971

Il Ministro: NATALI

(3161)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1971.

Autorizzazione del « XIII concorso-esposizione di pittura estemporanea - Riviera del Conero » di Ancona.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, contenente norme per la disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Vista l'istanza presentata per la organizzazione del « XIII concorso-esposizione di pittura estemporanea - Riviera del Conero »;

Decreta:

E' autorizzata l'organizzazione del « XIII concorso-esposizione di pittura estemporanea - Riviera del Conero » da tenersi in Ancona dal 21 al 25 luglio 1971, con carattere nazionale.

Roma, addì 15 marzo 1971

Il Ministro: GAVA

(3110)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Conferimento di onorificenze al merito della redenzione sociale di primo, secondo e terzo grado

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 19 ottobre 1922, n. 1440;

Visto il regio decreto 28 giugno 1923, n. 1890;

Vista la legge 11 maggio 1951, n. 375;

Ritenuto che le persone sottoindicate si sono distinte in modo esemplare nello svolgere opera per l'emenda, la rieducazione e la riabilitazione dei detenuti e dei minorenni disadattati e per l'assistenza ai liberati dal carcere e alle famiglie dei detenuti;

Ritenuto che le relative proposte si riferiscono all'anno 1969 la cui aliquota di diplomi da concedere risulta tuttora disponibile:

Conferisce

per l'anno 1969 il diploma di primo grado al merito della redenzione sociale, con la facoltà di fregiarsi della medaglia d'oro, alle sottoindicate persone:

Berti Carolina Luigia, componente il consiglio di patronato di Busto Arsizio;

Cesaroni S.E. dott. Paolo, procuratore generale presso la corte di appello di Bari;

Fortunati Maria in Ciacci, direttrice dell'Opera Ronconi Pennesi di Roma;

Kovacs Adriana, collaboratrice del consiglio di patronato di Roma;

Lazzeri cav. uff. Rodolfo, presidente del Comitato botteghe artigiane di Firenze;

Oseglia dott. Germano, sanitario aggregato presso le carceri giudiziarie di Torino;

Sabbadini comm. Arnaldo, collaboratore del consiglio di patronato di Roma;

Vigorita dott. Alfonso, magistrato di Corte di cassazione, procuratore della Repubblica di Napoli.

Roma, addì 20 febbraio 1971

Il Ministro: REALE

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 19 ottobre 1922, n. 1440;

Visto il regio decreto 28 giugno 1923, n. 1890;

Vista la legge 11 maggio 1951, n. 375;

Ritenuto che le persone sottoindicate si sono distinte in modo particolare nello svolgere opera per l'emenda, la rieducazione e la riabilitazione dei detenuti e dei minorenni disadattati e per l'assistenza ai liberati dal carcere e alle famiglie dei detenuti;

Ritenuto che le relative proposte si riferiscono all'anno 1969 la cui aliquota di diplomi da concedere risulta tuttora disponibile:

Conferisce

per l'anno 1969 il diploma di secondo grado al merito della redenzione sociale, con la facoltà di fregiarsi della medaglia di argento, alle sottoindicate persone:

Antonucci dott. Alberto, procuratore aggiunto presso il Tribunale di Roma;

Auletta don Salvatore, già cappellano delle carceri giudiziarie di Vibo Valentia;

Balestrero padre Fernando, cappellano delle carceri giudiziarie di Tortona;

Barilli Paola in Pasolini, dama di carità della S. Vincenzo de' Paoli di Ravenna;

Bellizzi rev. mons. Giuseppe, cappellano delle carceri giudiziarie di Castrovillari;

Bittolo Bon Maria in Siviero, collaboratrice del consiglio di patronato di Rovigo;

Bondolfi Edoardo, componente il consiglio di patronato di Roma;

Borsello don Luigi, cappellano dell'istituto minorile di Torino;

Borzì dott. Pasquale, procuratore della Repubblica di Catania;

Bottari Ledda in Cernigliaro, collaboratrice del consiglio di patronato di Rovigo;

Brachetti dott Elio, giudice di sorveglianza del tribunale di Camerino;

Calamoneri rev. mons. Giovanni, cappellano delle carceri giudiziarie di Caltanissetta;

Cappelli rev. prof. don Tullio, cappellano delle carceri giudiziarie di Arezzo;

Cerboni Baiardi dott. Severino, già sanitario delle carceri giudiziarie di Urbino;

Colombo don Luigi, già cappellano delle carceri giudiziarie di Lecco;

Costa ing. Silvino, ingegnere capo del genio civile di Cagliari;

Culotta Antonino, segretario capo della procura della Repubblica di Termini Imerese;

Dall'Oco Ferdinando, assistente carcerario - Rovigo;

Dall'Occo Giovanni, assistente carcerario - Rovigo;

Deplano ing. Antonio, ingegnere principale del genio civile di Cagliari;

Del Raso don Nello, fondatore del Villaggio don Bosco - Tivoli;

Dettoni don Osvaldo, cappellano delle carceri giudiziarie di Savona;

Diamantini don Bruno, componente il consiglio di patronato - Pesaro;

Fabrizi rag. Rodolfo, direttore di agenzia della Cassa di risparmio presso il palazzo giustizia di Roma;

Falciani don Pietro, cappellano delle carceri giudiziarie di Siena;

Farina don Antonio, cappellano delle carceri giudiziarie di Mistretta;

Fernandes dott. Eduardo, procuratore della Repubblica di S. Maria Capua Vetere;

Firrone mons. Paolino, componente il consiglio di patronato - Caltanissetta;

Frignani rag. Dario, collaboratore del consiglio di patronato di Biella;

Galluzzo dott. Michele, già sanitario delle carceri giudiziarie di Cinquefrondi;

Garofoli dott. Corrado, direttore generale della Cassa di risparmio di Roma;

Giannitelli Carmela, assistente sociale ENPMF di Roma;

Giannone prof. Lorenzo, giudice onorario del tribunale minori di Lecce;

Ilario ing. dott. Antonio, dirigente della sezione del genio civile - Ariano Irpino;

Indirli dott. Gaetano, segretario capo della procura della Repubblica di Chieti;

La Marca dott. Giacomo, procuratore della Repubblica di Torino;

La Monica dott. Aniello, sostituto procuratore della Repubblica - Belluno;

Lazzaretto rag. Amedeo, componente il consiglio di patronato di Trento;

Lelli don Italo Eligio, cappellano della Casa di reclusione di Viterbo;

Lucchetti Delfo, collaboratore del consiglio di patronato di Roma;

Martinelli Fosca ved. Gironi, collaboratrice del consiglio di patronato di La Spezia;

Matarazzo rag. Giorgio, cancelliere capo della procura della Repubblica - Siracusa;

Mescoli Camillo, segretario capo della procura della Repubblica di Reggio Emilia;

Miceli Angelo, proprietario dell'istituto chimico farmaceutico « FIDUS », collaboratore del consiglio di patronato di Roma;

Mirabassi Luigi, segretario capo della procura della Repubblica di Perugia;

Mottola don Salvatore, già cappellano del manicomio giudiziario - Aversa;

Nardini Remo, impiegato della P.O.A., collaboratore del consiglio di patronato di Roma;

Neri rag. Romano, ex vice direttore delle carceri giudiziarie di Oristano (alla memoria);

Nicolai Felicita in Carta, collaboratrice del consiglio di patronato - La Spezia;
Oliveti cav. Alberto, già ragioniere presso il magazzino vestiario - Firenze;
Omezzoli rag. Alberto, segretario capo della procura della Repubblica - Aosta;
Omodeo Zorini Vincenzo, componente il consiglio di patronato - Aosta;
Palmieri dott.ssa Sandra, presidente del C.I.F. di Spoleto;
Paternello mons. Angelo, cappellano delle carceri giudiziarie di Lecce;
Penna rag. G. Battista, ragioniere degli istituti di prevenzione e pena a riposo;
Petarin Giuseppe, collaboratore del consiglio di patronato di Gorizia;
Pettinato Silvia, assistente carceraria - Consiglio di patronato - Catania;
Petrocchi don Alessandro, cappellano delle carceri giudiziarie - Ascoli Piceno;
Piccioni dott. Leone, vice direttore generale R.I.T.V., collaboratore del consiglio di patronato di Roma;
Pittoni dott. Bruno, già sanitario delle carceri giudiziarie di Udine;
Puggioni dott. Giuseppe, già direttore capo delle carceri giudiziarie - Imperia;
Quadrini dott. Franco, sostituto procuratore della Repubblica di Chieti;
Reale dott. Pasquale, già sanitario delle carceri giudiziarie di Napoli;
Restivo dott. Nicolò, sostituto procuratore della Repubblica di Perugia;
Roverio dott. Giacomo, già sanitario delle carceri giudiziarie di Sanremo;
Ricci don Angelo, cappellano delle carceri giudiziarie di Roma;
Riggi don Cataldo, cappellano del C.R.M. di S. Cataldo;
Russo Ermanno, segretario capo della procura della Repubblica - Sanremo;
Saltarelli Aurora in Surian, collaboratrice del consiglio di patronato di Rovigo;
Scuffi Maria Teresa, assistente carceraria del consiglio di patronato di Pisa;
Sinibaldi Adele, presidente del comitato amministrativo E.C.A. - Pesaro;
Tagliarini dott. Francesco, cancelliere capo di tribunale di 1ª classe in servizio al Ministero giustizia (alla memoria);
Toti dott. Mario, collaboratore del consiglio di patronato di Roma;
Tunis don Gavino, cappellano delle carceri giudiziarie di Oristano;
Valentini avv. Renato, collaboratore del consiglio di patronato di Pesaro;
Varriale dott. Gennaro, sostituto procuratore della Repubblica di Palmi;
Vecco dott. Giorgio, sanitario delle carceri giudiziarie - Alba (a riposo);
Verrecchia rag. Vittorio, già ragioniere presso l'istituto di prevenzione e pena di Cassino;
Vodice Giuseppe, componente il consiglio di patronato di Gorizia;
Zumaglini Luigia, già componente il consiglio di patronato di Biella.

Roma, addì 20 febbraio 1971

Il Ministro: Reale

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 19 ottobre 1922, n. 1440;
Visto il regio decreto 28 giugno 1923, n. 1890;
Vista la legge 11 maggio 1951, n. 375;
Ritenuto che le persone sottoindicate si sono distinte nello svolgere opera per l'emenda, la rieducazione e la riabilitazione dei detenuti e dei minorenni disadattati e per l'assistenza ai liberati dal carcere e alle famiglie dei detenuti;
Ritenuto che le relative proposte si riferiscono all'anno 1969 la cui aliquota di diplomi da concedere risulta tuttora disponibile:

Conferisce

per l'anno 1969 il diploma di terzo grado al merito della redenzione sociale, con la facoltà di fregiarsi della medaglia di bronzo, alle sottoindicate persone:

Andreoli Achille, censore dirigente di 1ª classe di istituti minorili (a riposo);
Banfi Carlantonio, consigliere benefattore A.VI.MA. di Milano;
Biga Alessandro Cesare, assistente carcerario del consiglio di patronato di Genova;
Binda Mauro, componente il consiglio di patronato di Milano;
Caggiano Giovanni, cancelliere capo della corte di appello di Bari;
Cambieri prof. Emilio, musicista compositore (alla memoria);
Garola Silvio, collaboratore del consiglio di patronato di Padova;
Civitate avv. Benito, collaboratore del consiglio di patronato di Roma;
Corbanese Guerrino, collaboratore del consiglio di patronato di Milano;
Crespi dott. Gianfranco, collaboratore del consiglio di patronato di Milano;
Desideri Goffredo, assistente dell'opera carceraria « S. Giuseppe Cafasso » di Lucca;
Faroldi comm. Carlo Demetrio, presidente del complesso artistico benefico musicale di Milano;
Di Stasi Dionisio, 1° aiutante in servizio al Ministero di grazia e giustizia;
Franzoia dott. Giovanni, socio vitalizio della « Tazzinetta Benefica » di Milano;
Genualdo Giuseppe, capo operaio meccanico dell'istituto di riadattamento sociale di Orvieto (a riposo);
Giambelli dott. ing. Agostino, collaboratore del consiglio di patronato di Milano;
Maciotta-Rolandin dott.ssa Vanda, dirigente il servizio sociale del centro di osservazione di criminologia nelle carceri giudiziarie di Milano;
Maramotti geom. Lino, segretario di 1ª classe della procura della Repubblica - Reggio Emilia;
Mariani prof.ssa Teresa, presidente del centro delle madrine di ergastolani di Milano;
Monnis padre Virgilio, cappellano delle carceri giudiziarie di Padova;
Musumeci don Angelo, cappellano del nido asilo per figli minori dei detenuti di Catania;
Pallara Ugo, cancelliere del tribunale dei minorenni di Lecce;
Padovini Anna Maria, assistente sociale, collaboratrice del consiglio di patronato di Trieste;
Patti dott. Salvatore, collaboratore del consiglio di patronato di Milano;
Pellicani Francesco, collaboratore del consiglio di patronato di Milano;
Pedroni Alfredo, componente il consiglio di patronato di Milano;
Porta Bice in Vezzani, collaboratrice del consiglio di patronato di Milano;
Ragazzoni rag. Giandomenico, collaboratore del consiglio di patronato di Trieste;
Semeraro Francesco, cancelliere capo del tribunale di Camerino;
Signoriello Vincenzo, insegnante nelle carceri giudiziarie di Benevento;
Silanos Michele, 1° capo tecnico dell'istituto di prevenzione e pena (a riposo);
Tamiotti Bianca Maria, collaboratrice del consiglio di patronato - Sanremo;
Torello Maria Caterina, assistente carceraria del consiglio di patronato di Genova;
Ventura Ernesto, maresciallo maggiore AA.CC. (a riposo) e successivamente operaio giornaliero addetto quale commesso al Ministero giustizia;
Zucchelli prof. ing. Alberto, presidente dell'« AUXILIA » di Milano.

Roma, addì 20 febbraio 1971

Il Ministro: Reale

(3092)

MINISTERO DELLA DIFESA

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato dell'ex deposito munizioni di Castelvetrano

Con decreto interministeriale 11 marzo 1971, n. 6050, è stato trasferito dal demanio militare (Esercito) al patrimonio dello Stato l'ex deposito munizioni di Castelvetrano, sito nel comune di Castelvetrano e censito nel catasto di detto comune al foglio n. 86 con la particella 36, ed al foglio n. 71 con le particelle numeri A, 168, 167, 144, 182, 185, 146, 147, 186, 183, 154, 184, della superficie complessiva di Ha. 1.97.70.

(3173)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di principi di ingegneria chimica presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Roma

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di ingegneria della Università di Roma, è vacante la cattedra di principi di ingegneria chimica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3383)

Vacanza della cattedra di algebra presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pisa.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Pisa, è vacante la cattedra di algebra, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3384)

Vacanza della cattedra di geometria presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Pisa

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di ingegneria della Università di Pisa, è vacante la cattedra di geometria, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3385)

Vacanza della cattedra di istituzioni di fisica matematica presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Modena.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Modena, è vacante la cattedra di istituzioni di fisica matematica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

(3386)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 20 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1971, registro n. 3 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 192, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 28 luglio 1968 dal sig. Gaetano Gambara, via Mendola n. 104, Bolzano, avverso la deliberazione n. 127 del 15 gennaio 1968, con la quale la giunta provinciale di Bolzano respingeva per tardività il ricorso proposto dal ricorrente l'11 dicembre 1967, contro la graduatoria degli incarichi di insegnamento per la formazione professionale approvata dalla giunta stessa con deliberazione n. 2582 del 25 ottobre 1967.

(3170)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 389-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i sette punzoni recanti il marchio di identificazione « 389-MI », a suo tempo assegnato alla ditta Maggi Ettore, con sede in Milano, via B. Verra n. 37.

(3241)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 2-PT »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio di identificazione « 2-PT », a suo tempo assegnato alla ditta Della Nina Dante, con sede in Pescia (Pistoia), via di Quarrata - Fornaci di S. Lucia.

(3242)

473° elenco dei provvedimenti di concessioni minerarie emanate in virtù del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 e del decreto presidenziale 28 giugno 1955, n. 620.

Decreto ministeriale 12 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1971, registro n. 2 Industria e commercio, foglio n. 318, con il quale la concessione delle sorgenti di acqua minerale denominata « Sorgenti di San Pellegrino », sita in territorio del comune di San Pellegrino, provincia di Bergamo, di cui è titolare in base al decreto ministeriale 2 giugno 1933 la S.p.A. Terme di San Pellegrino, è intestata con effetto decorrente dal 29 aprile 1970 alla « S. Pellegrino S.p.A. », con sede in Milano.

Decreto del prefetto della provincia di Napoli 19 giugno 1970, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Napoli il 12 dicembre 1970, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 4, con il quale alla Pia unione ancelle di Maria Immacolata al servizio della Chiesa, in persona del suo procuratore speciale rev. Padre Silvio Zaratti, con sede sociale in Ceccano, provincia di Frosinone, è accordata la concessione per lo sfruttamento dell'acqua minerale denominata « Mariana », sita in territorio del comune di San Giorgio a Cremano, provincia di Napoli, per la durata di anni dieci a decorrere dalla data del decreto stesso.

Decreto del prefetto della provincia di Novara 28 agosto 1970, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Torino il 9 febbraio 1971, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 24, con il quale alla S.r.l. Fonti e Terme di Suna, con sede in Verbania Suna, provincia di Novara, è accordata la concessione di utilizzare l'acqua minerale della sorgente denominata « Madonna di Campagna » in territorio del comune di Verbania, provincia di Novara, per la durata di anni dieci a decorrere dalla data del decreto stesso.

Decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Bologna 30 settembre 1970, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Bologna il 21 dicembre 1970, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 40, con il quale la concessione di marna da cemento denominata « Vidalto », sita in territorio dei comuni di Vernasca e Morfasso, provincia di Piacenza, e Bore, provincia di Parma, accordata con decreto ministeriale 7 luglio 1949 per la durata di anni trenta alla Soc. p. az. Industrie cementifere emiliane - S.A.I.C.E., è intestata, a decorrere dal 29 dicembre 1969 alla « Unicem - Unione cementerie Marchino, Emiliane e di Augusta S.p.a. », con sede in Casale Monferrato, provincia di Alessandria.

Decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Bologna 30 settembre 1970, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Bologna il 21 dicembre 1970, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 41, con il quale la concessione di marna da cemento denominata « Il Castellaccio », sita in territorio del comune di Morfasso, provincia di Piacenza, accordata con D. D. 4 luglio 1964 per la durata di anni dieci alla S.p.a. « C.E.M. cave e miniere », trasferita ed intestata con decreto ministeriale 9 luglio 1969 alla S.p.a. Industrie cementifere Emiliane - S.A.I.C.E., è intestata, a decorrere dal 29 dicembre 1969 alla « Unicem - Unione cementerie Marchino, Emiliane e di Augusta S.p.a. », con sede in Casale Monferrato, provincia di Alessandria.

Decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Bologna 30 settembre 1970, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Bologna il 21 dicembre 1970, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 42, con il quale la concessione di marna da cemento denominata « Mandrola », sita in territorio dei comuni di Travo, Rivergaro e Vigolzone, provincia di Piacenza, accordata per la durata di anni trentacinque alla S.a. Cementi e calci Emilia, trasferita ed intestata con decreto ministeriale 26 ottobre 1956 alla Unione cementi Marchino & C. - S.p.a., è intestata, a decorrere dal 3 settembre 1969 alla « Unicem - Unione cementerie Marchino, Emiliane e di Augusta S.p.a. », con sede in Casale Monferrato, provincia di Alessandria.

Decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Bologna 30 settembre 1970, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Bologna il 21 dicembre 1970, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 43, con il quale la concessione di marna da cemento denominata « Costa di Bassano », sita in territorio dei comuni di Rivergaro e Vigolzone, provincia di Piacenza, accordata con decreto ministeriale 20 luglio 1955 per la durata di anni trentacinque alla S.a. Cementi e calci Emilia, trasferita ed intestata con decreto ministeriale 26 ottobre 1956 alla Unione cementi Marchino & C. - S.p.a., è intestata, a decorrere dal 3 settembre 1969 alla « Unicem - Unione cementerie Marchino, Emiliane e di Augusta S.p.a. », con sede in Casale Monferrato, provincia di Alessandria.

Decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Bologna 30 settembre 1970, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Bologna il 21 dicembre 1970, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 44, con il quale la concessione di silicati idrati di alluminio (terre da sbianca) denominata « Casana », sita in territorio del comune di Salsomaggiore Terme, provincia di Parma, accordata con D.D. 15 febbraio 1960 per la durata di anni venti alla S.p.a. Industrie cementifere Emiliane - S.A.I.C.E., è intestata, a decorrere dal 29 dicembre 1969 alla « Unicem - Unione cementerie Marchino, Emiliane e di Augusta S.p.a. », con sede in Casale Monferrato, provincia di Alessandria.

Decreto dell'ispettore generale capo del distretto minerario di Milano 6 febbraio 1971, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Milano il 17 febbraio 1971, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 145, con il quale la concessione mineraria di talco in località « Brusada e Largone » del comune di Lanzada, provincia di Sondrio, accordata con D.D. 29 luglio 1960 alla Soc. r. l. Mineraria Valle Spluga, con sede in Milano, viene prorogata per la durata di anni venti a decorrere dalla data del 28 luglio 1970.

Decreto dell'ispettore generale capo del distretto minerario di Milano 6 febbraio 1971, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Milano il 17 febbraio 1971, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 146, con il quale la concessione mineraria di talco in località « Monte Zocca », in territorio dei comuni di Lanzada e Montagna in Valtellina, provincia di Sondrio, accordata con decreto ministeriale 30 luglio 1960 alla Soc. r.l. Mineraria Valle Spluga, con sede in Milano, viene prorogata per la durata di anni venti a decorrere dalla data del 29 luglio 1970.

(3172)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine « controllata » del vino « Alcamo » o « Bianco Alcamo » e proposta del rispettivo disciplinare di produzione.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine « controllata » per il vino « Alcamo » o « Bianco Alcamo » ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo per detto vino — ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato — il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di disciplinare di produzione del vino « Alcamo » o « Bianco Alcamo »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Alcamo » o « Bianco Alcamo » è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Alcamo » o « Bianco Alcamo » deve essere ottenuto dalle uve dei vitigni: Catarratto bianco comune e/o Catarratto bianco lucido.

E' ammessa la presenza dei vitigni: Damaschino, Grecanico e Trebbiano toscano presenti nei vigneti fino ad un massimo del 20 %.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione del vino « Alcamo » o « Bianco Alcamo » devono essere prodotte nella zona di produzione appresso indicata:

Partendo dal punto di incontro fra il torrente Finocchio e la strada statale n. 187 (confine provinciale di Trapani) si percorre il torrente stesso fino all'incrocio con la strada statale n. 113, si segue ora la strada statale n. 113 fino all'alveo del fiume Jato e da quì seguendo l'alveo del fiume Jato fino all'incrocio col Vallone Desisa e quindi seguendo prima il Desisa e poi vallone Muffoletto fino a q. 255 dove incontra e segue la mulattiera che passa per q. 312, C. Rantaria, le sorgenti di M. Raitano, la q. 373 sino a congiungersi col fiume Pietralunga (Belice destro) a q. 311. Di quì seguendo l'alveo del fiume che costeggia — includendole — le contrade Pernice, Perciata, Sparacia, Montagnola sino al punto d'incrocio con la strada che porta a Camporeale.

Da quì sino a Camporeale.

Da Camporeale per la strada provinciale che porta a Poggioreale sino al km 13 e da quì segue la strada che conduce alla strada statale n. 119 (da Busecchio km. 24 della strada statale n. 119).

Da quì si percorre la strada statale n. 119 fino all'incrocio con la strada che conduce a Calatafimi, si segue ora tale strada fino all'incrocio con la linea ferrata Alcamo-Castelvetrano.

Da quì percorrendo la linea ferrata fino alla stazione di Salemi.

Dalla stazione di Salemi percorrendo la strada statale n. 188 si passa per Salemi, Vita, Bivio Gilferraro e quindi attraverso la strada statale n. 113 fino al bivio di Segesta da dove si segue la strada che porta al tempio per continuare fino alla chiesa parrocchiale di Bruca.

Dalla chiesa parrocchiale si prosegue per la strada che passa per Baglio Fontana (q. 446) e che si congiunge con la strada statale n. 187 al km. 25, indi si spinge per Balata di Baida e di quì fino a Scopello lungo la strada che passa per il castello di Baida, Visicari e comprende P.no Vignazzi.

Da Scopello si ridiscende verso sud-est lungo la strada che va a congiungersi, presso il km. 37, alla strada statale n. 187 e percorrendo la stessa verso est fino ad incontrare il torrente Finocchio, punto di partenza.

Art. 4.

I vigneti destinati alla produzione del vino « Alcamo » o « Bianco Alcamo » devono rispondere, per condizioni ambientali di coltura, a quelle tradizionali della zona e comunque devono essere atti a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da escludere, ai fini della iscrizione all'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti situati in terreni di natura selenitosa con percentuali di gesso superiore al 3 %.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino « « Alcamo » o « Bianco Alcamo » non deve essere superiore ai quintali 100 per Ha di vigneto in coltura specializzata.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve purchè la produzione non superi del 20 % il limite massimo.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70 %.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazioni devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni anche se compresi solo in parte nella zona di produzione nonchè nel comune di Marsala.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino « Alcamo » o « Bianco Alcamo » una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 11 gradi.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Art. 6.

Il vino « Alcamo » o « Bianco Alcamo », all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo paglierino chiaro, con riflessi verdolini;
odore: neutro con leggera fragranza dell'uva d'origine;
sapore: secco, sapido, fresco, di fruttato;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11°,5;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 19 per mille.

E' facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

E' vietato usare assieme alla denominazione « Alcamo » o « Bianco Alcamo » qualsiasi qualificazione aggiuntiva, ivi compresi gli aggettivi « extra », « fine », « scelto », « selezionato » e similari.

Sulle bottiglie, fiaschi ed altri recipienti contenenti il vino « Alcamo » o « Bianco Alcamo » può figurare l'indicazione dell'annata di produzione, purchè veritiera e documentabile.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località — comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 — e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 8.

Fino al compimento di 3 annate agrarie a partire da quella dell'entrata in vigore del presente disciplinare, possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti con vitigni diversi da quelli prescritti purchè le viti di tali vitigni non superino del 15 % il totale delle viti esistenti.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma, saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformarne la conduzione alle disposizioni di cui all'art. 2 dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale agrario.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alle camere di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

(3264)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Brindisi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 24 marzo 1971, la provincia di Brindisi, viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 82.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3308)

Autorizzazione alla provincia di Treviso ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 24 marzo 1971, la provincia di Treviso viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 25.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3309)

Autorizzazione al comune di Butera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 26 marzo 1971 il comune di Butera (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 73.152.730 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3339)

Autorizzazione al comune di Librizzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 26 marzo 1971 il comune di Librizzi (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.411.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3340)

Autorizzazione al comune di Lucca Sicula ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 26 marzo 1971 il comune di Lucca Sicula (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.446.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3341)

Autorizzazione al comune di Monforte S. Giorgio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 26 marzo 1971 il comune di Monforte S. Giorgio (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.360.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3342)

Autorizzazione al comune di S. Croce Camerina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 26 marzo 1971 il comune di S. Croce Camerina (Ragusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 139.207.170 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3343)

Autorizzazione al comune di Erto e Casso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1971, il comune di Erto e Casso (Pordenone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 96.636.320, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3307)

Autorizzazione al comune di S. Giovanni Lipioni ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970.

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1971, il comune di S. Giovanni Lipioni (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.105.800, per la copertura del disavanzo economico del bilancio. 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3310)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 62

Corso dei cambi del 1° aprile 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	621,90	622,05	621,90	622,01	622 —	621,90	622,04	622,01	621,90	622,03
Dollaro canadese	616,90	617,10	617 —	617,20	616,30	616,90	617,25	617,20	616,90	617 —
Franco svizzero	144,77	144,81	144,76	144,82	144,75	144,77	144,81	144,82	144,77	144,80
Corona danese	83,19	83,18	83,18	83,18	83,10	83,19	83,185	83,18	83,19	83,20
Corona norvegese	87,22	87,23	87,24	87,225	87,20	87,22	87,24	87,225	87,22	87,23
Corona svedese	120,49	120,47	120,48	120,46	120,40	120,49	120,46	120,46	120,49	120,50
Fiorino olandese	172,99	173,07	173,06	173,07	172,90	172,99	173,07	173,07	172,99	173,05
Franco belga	12,53	12,534	12,5325	12,5345	12,52	12,53	12,534	12,5345	12,53	12,535
Franco francese	112,80	112,80	112,82	112,815	112,80	112,80	112,81	112,815	112,80	112,80
Lira sterlina	1504,25	1503,25	1502,60	1502,90	1502,50	1504,25	1503,20	1502,90	1504,25	1503,20
Marco germanico	171,32	171,34	171,36	171,36	171,25	171,32	171,35	171,36	171,32	171,34
Scellino austriaco	24,07	24,08	24,075	24,076	24,10	24,07	24,075	24,076	24,07	24,09
Escudo portoghese	21,82	21,83	21,83	21,825	21,90	21,82	21,835	21,825	21,82	21,85
Peseta spagnola	8,94	8,94	8,94	8,94	8,95	8,94	8,9425	8,94	8,94	8,94

Media dei titoli del 1° aprile 1971

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	90,975
Redimibile 3,50 % 1934	99,40
» 3,50 % (Ricostruzione)	83,125
» 5 % (Ricostruzione)	95,275
» 5 % (Riforma fondiaria)	95 —
» 5 % (Città di Trieste)	95,425
» 5 % (Beni esteri)	91,375
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91,55
» 5,50 % » » 1968-83	92,375
» 5,50 % » » 1969-84	91,875
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	97,925
» » » 5,50 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,45
» » » 5,50 % 1977	99,775
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,375
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	98,425
» 5 % (» 1° aprile 1974)	96,275
» 5 % (» 1° aprile 1975)	94,325
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	94,175
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	94,075
» 5 % (» 1° aprile 1978)	94,075
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	99,775

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 1° aprile 1971

Valuta	Cambio
Dollaro USA	622,025
Dollaro canadese	617,225
Franco svizzero	144,815
Corona danese	83,182
Corona norvegese	87,232
Corona svedese	120,46
Fiorino olandese	173,07
Franco belga	12,534
Franco francese	112,812
Lira sterlina	1503,05
Marco germanico	171,355
Scellino austriaco	24,075
Escudo portoghese	21,83
Peseta spagnola	8,941

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso a dodici posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico - ruolo chimici e ruolo fisici.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ad impieghi delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Viste le norme sul reclutamento ed avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare, approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, e successive modificazioni concernente l'ordinamento dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 26 gennaio 1963, n. 52, concernente il riordinamento nel Corpo del genio aeronautico;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente le norme sulla documentazione amministrativa e sulla autentica e legalizzazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili.

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami per la nomina a tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo chimici e ruolo fisici.

I posti messi a concorso sono:

per il ruolo chimici n. 4
per il ruolo fisici » 8

I posti messi a concorso nel ruolo fisici sono per la specialità « geofisici ».

Art. 2.

Gli ufficiali del Corpo del genio aeronautico - ruolo chimici e ruolo fisici, possono percorrere la carriera fino al grado di maggiore generale.

Gli ufficiali del Corpo del genio aeronautico hanno obbligo continuativo di volo.

Gli stipendi e le indennità, fra cui è compresa la indennità di volo, sono quelli previsti dalle disposizioni vigenti in materia, nella misura ed alle condizioni da queste stabilite.

Art. 3.

Possono essere ammessi al concorso, limitatamente ad uno solo dei ruoli di cui all'art. 1, i cittadini italiani con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

1) abbiano conseguito, anteriormente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, in un istituto della Repubblica, la laurea in chimica o in chimica industriale, se concorrenti per il ruolo chimici;

2) abbiano conseguito, anteriormente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, in un istituto della Repubblica, la laurea in fisica o in scienze matematiche o in matematica e fisica o la laurea in discipline nautiche presso l'Istituto universitario navale di Napoli, se concorrenti per il ruolo fisici, specialità geofisici;

3) non abbiano oltrepassato il 30° anno di età alla data del presente decreto.

Detto limite è aumentabile:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni per gli ammessi a godere dei benefici previsti per i combattenti, ai sensi del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1176 e del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, e successive estensioni.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra loro purchè complessivamente non venga superato il 40° anno di età, alla data del presente decreto;

4) abbiano sempre tenuto buona condotta civile e morale e appartengano a famiglia di incensurabile moralità;

5) siano in possesso della idoneità fisica e della attitudine psicofisica richieste per il servizio quale ufficiale in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, comprendente anche l'idoneità al volo.

I candidati, prima dell'inizio degli esami, verranno sottoposti, a cura del Ministero della difesa (Aeronautica), a visita medica per l'accertamento dei requisiti psicofisici graduata nelle tre categorie: 1ª ottimo; 2ª buono; 3ª sufficiente.

Contro l'esito di tale visita non è ammesso appello. I candidati dovranno presentarsi alla visita muniti di documenti di identità personale.

Art. 4.

Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto.

La domanda di ammissione, nella quale dovrà essere indicato il ruolo per cui il candidato intende concorrere, sottoscritta dallo stesso, dovrà essere redatta in carta da bollo ed essere inviata al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2ª divisione concorsi - 1ª sezione, 00100 Roma.

Il candidato dovrà dichiarare, inoltre, nella domanda:

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune ove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio posseduto;

la sua posizione nei riguardi del servizio militare;

la lingua o le lingue estere nelle quali eventualmente desideri sostenere l'esame o gli esami facoltativi. (Non più di due lingue da scegliere fra quelle precisate negli acclusi programmi di esame).

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati con o senza prole e per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il numero dei figli viventi.

Del pari il candidato dovrà notificare l'eventuale possesso dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti, di cui al precedente art. 3.

Nella domanda il candidato dovrà inoltre indicare il suo preciso recapito comprendente anche il numero di codice di avviamento postale e l'indirizzo della famiglia, con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2ª divisione concorsi - 1ª sezione, 00100 Roma.

Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione a visita medica od alle prove di esami non fosse avvenuta nelle date prescritte per il mancato arrivo, in tempo utile per le chiamate, della comunicazione del cambio di domicilio.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dello aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale presta servizio e per i militari in servizio il visto del comando di Corpo.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che saranno inviate dopo il termine sopraindicato.

Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale e insindacabile e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

I militari in servizio, stante il termine perentorio dell'arrivo delle domande al Ministero, dovranno trasmetterle al Ministero stesso, ma incombe loro l'obbligo di informare l'autorità dalla quale dipendono che, eventualmente, farà conoscere al Ministero se abbia osservazioni da muovere in proposito.

L'eventuale licenza per esami ai militari in servizio potrà essere concessa ai sensi delle vigenti norme regolamentari in materia.

Art. 5.

La commissione di esame sarà nominata con successivo decreto.

Art. 6.

Gli esami consisteranno, in ciascun ruolo, in prove obbligatorie e facoltative sulle seguenti materie, secondo i programmi annessi al presente decreto:

a) *ruolo chimici*:

1) chimica fisica (prova scritta);

2) chimica analitica (prova scritta);

3) analisi qualitativa (prova pratica e relazione scritta);

4) lingue estere (prove scritte - facoltative);

b) *ruolo fisici - specialità geofisici*:

1) matematica (prova scritta);

2) fisica (prova scritta);

3) meccanica (prova scritta);

4) lingue estere (prove scritte - facoltative).

Le prove scritte di esame avranno luogo a Roma, presso la vecchia sede della facoltà di economia e commercio della Università di Roma, piazza Borghese, 9, Roma, secondo il seguente diario:

21 giugno 1971, ore 08.00: chimica fisica per il ruolo chimici. Matematica per il ruolo fisici;

22 giugno 1971, ore 08.00: chimica analitica per il ruolo chimici. Fisica per il ruolo fisici;

23 giugno 1971, ore 08.00: analisi qualitativa - 1° gruppo - prova pratica per il ruolo chimici. Meccanica per il ruolo fisici;

24 giugno 1971, ore 08.00: analisi qualitativa - 2° gruppo - prova pratica per il ruolo chimici;

25 giugno 1971, ore 08.00: lingue estere (prove facoltative) per entrambi i ruoli.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte e pratiche nella sede e nei giorni sopraindicati.

Per tutte le prove scritte, di natura descrittiva o consistenti in una applicazione della teoria, fra i tre temi preparati dalla commissione sarà estratto a sorte il tema da svolgere.

I temi verranno svolti dai candidati nel tempo massimo stabilito dalla commissione esaminatrice, sotto la sorveglianza di due o più membri della stessa.

Gli esami scritti, facoltativi, di lingue estere consisteranno nella traduzione di brani dall'inglese, dal francese, dallo spagnolo o dal tedesco. E' in facoltà della commissione autorizzare l'uso del vocabolario. I candidati potranno sostenere i predetti esami facoltativi soltanto in una o due lingue estere.

Per l'esame facoltativo di lingua estera non verrà emesso un giudizio di idoneità ma sarà semplicemente determinato un punteggio di merito da uno a venti.

E' fatto assoluto divieto ai candidati di portare nell'aula destinata agli esami trattati di qualsiasi genere o raccolte di esercizi. Pertanto saranno esclusi dal concorso quei candidati i cui temi, a parere insindacabile della commissione esaminatrice, risultassero svolti con l'ausilio di appunti, pubblicazioni non ammesse, comunque redatte o divulgate.

La commissione potrà, ove lo ritenga opportuno, autorizzare la consultazione di determinati trattati, testi, pubblicazioni.

Il lavoro e la bozza, scritti su carta fornita dalla commissione, saranno consegnati senza firma. Questa sarà apposta su foglio separato che sarà chiuso in busta.

Il lavoro con la bozza e la busta contenente la firma saranno immediatamente messi in una busta grande che sarà chiusa a cura del candidato e consegnata al presidente della commissione od a chi ne fa le veci che appone trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo di chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma e l'indicazione della data della consegna.

Per ciascuna prova, il punteggio sarà espresso in ventesimi.

Il candidato, per essere dichiarato idoneo, dovrà conseguire per ciascuna prova obbligatoria, almeno 12/20 e per tutte le prove obbligatorie una media di almeno 14/20.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame dovranno far pervenire entro quindici giorni dalla data della lettera di comunicazione di esito favorevole delle prove stesse, a pena di inammissibilità, i documenti comprovanti l'eventuale possesso dei seguenti titoli di preferenza, conseguiti o maturati entro la data suddetta:

a) diploma di laurea di cui al precedente art. 3, in originale ovvero in copia autentica, oppure certificato che attesti il conseguimento del titolo stesso, oppure copia autentica di esso.

Dai suddetti documenti dovrà risultare il voto riportato nell'esame di laurea:

b) diploma rilasciato dal Consiglio nazionale delle ricerche - Centro nazionale per la fisica della atmosfera e meteorologia, attestante la conseguita specializzazione come ricercatore di fisica dell'atmosfera e meteorologia;

c) altri titoli di studio oltre quello necessario per partecipare al concorso e superamento di esame di meteorologia o fisica dell'atmosfera;

d) documenti comprovanti il tempo trascorso in servizio tecnico-aeronautico di Stato o presso l'industria aeronautica privata e gli incarichi disimpegnati;

e) brevetti aeronautici di pilota e di osservatore;

f) pubblicazioni a stampa di carattere tecnico-scientifico;

g) copia stato di servizio o foglio matricolare comprovante l'eventuale servizio militare prestato;

h) ogni altro titolo, ritenuto utile ai fini della compilazione della graduatoria, di cui il concorrente sia eventualmente in possesso.

I concorrenti di cui sopra dovranno altresì far pervenire, entro il predetto termine, i documenti che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscono, a parità di merito, i titoli preferenziali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e sulle documentazioni amministrative.

Art. 8.

Le graduatorie distinte per ruolo di coloro che avranno ottenuto la idoneità in tutte le prove obbligatorie, saranno formate sommando:

a) il punto di merito espresso in ventesimi ottenuto in ciascuna prova obbligatoria moltiplicato per il coefficiente 10;

b) il punto riportato nell'esame di laurea ridotto in centesimi (cioè moltiplicato per 10/11 se originariamente riferito a 110);

c) i seguenti punteggi per coloro che hanno sostenuto la o le prove facoltative di lingue estere:

per la lingua inglese: il punto di merito, sempreché non inferiore a 12/20;

per le altre lingue: sei punti se il punto di merito è compreso tra 12 e 18/20, 12 punti qualora detto punto di merito risulti superiore a 18/20.

d) il seguente punteggio per il giudizio riportato alla visita medica: 4 punti per i candidati classificati nella 1ª categoria « ottimo »; 2 punti per i candidati classificati nella 2ª categoria « buono »; nessun punto verrà attribuito ai candidati classificati nella 3ª categoria « sufficiente ».

Gli altri titoli eventualmente presentati dai concorrenti in aggiunta a quelli richiesti per l'ammissione saranno valutati aggiungendo alla suddetta somma:

16 punti per l'attestato rilasciato a coloro che siano risultati idonei al concorso del Consiglio nazionale delle ricerche per ricercatori di fisica dell'atmosfera e meteorologia;

5 punti per ogni altra laurea conseguita nella Repubblica oltre quella che ha dato diritto all'ammissione;

3 punti per l'attestato rilasciato da una università della Repubblica di superamento di esame di meteorologia o fisica dell'atmosfera (o titolo di corso strettamente affine);

2 punti per il brevetto di pilotaggio aereo o di osservatore;

1 punto per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi di servizio tecnico-aeronautico prestato;

da 1/2 a 3 punti, secondo la valutazione preventivamente stabilita dalla commissione, per il servizio militare prestato dal candidato, tenendo conto della durata del servizio stesso, della forza armata di appartenenza, del grado rivestito, nonchè del ruolo, categoria e specializzazione, con particolare riguardo al servizio prestato con mansioni affini a quello cui verranno destinati i vincitori del concorso.

La commissione ha, altresì, facoltà di assegnare, a suo giudizio insindacabile, da 1 a 4 punti complessivamente, per le pubblicazioni ed i titoli di cui alle lettere *f*) e *h*) del precedente art. 7.

A parità di merito si applicheranno le norme contemplate nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale: per i concorrenti nati all'estero, il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

5) certificato di stato libero, per i celibi, o stato di famiglia per gli ammogliati;

6) copia dello stato di servizio (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare (per sottufficiali o militari di truppa, compresi fra questi ultimi i candidati che siano stati arruolati dai consigli di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorchè non abbiano prestato servizio militare), regolarmente aggiornata. Per coloro che abbiano preso parte alle operazioni belliche durante le campagne di guerra 1940-45, tale documento dovrà essere corredato dalla dichiarazione integrativa.

Qualora il candidato, per qualsiasi motivo, non sia stato arruolato dal consiglio di leva, dovrà presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva o di esito di leva rilasciato dal sindaco.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria che abbiano presentato un certificato attestante il conseguimento della laurea, oppure che non abbiano presentato ne tale certificato ne il diploma di laurea in originale o copia autenticata ai sensi della lettera *a*) del precedente art. 7 dovranno altresì far pervenire, entro il termine di cui al 1° comma del presente articolo, il diploma originale di laurea o copia autentica di esso. Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i concorrenti sono tenuti a presentare il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al 1° comma del presente articolo.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo dello Stato, ovvero ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali di carriera delle forze armate, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4), ma dovranno allegare un certificato rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, comprovante tale qualità.

I militari in servizio, stante il termine perentorio dell'arrivo della documentazione al Ministero, dovranno trasmetterla direttamente al Ministero stesso.

I concorrenti che risiedono all'estero o negli ex possedimenti o colonie, potranno essere autorizzati dal Ministero a presentare i documenti di cui sopra entro un termine diverso da quello di cui al primo comma del presente articolo, termine che verrà di volta in volta stabilito dal Ministero stesso nella relativa lettera di comunicazione. In tal caso essi dovranno presentare una dichiarazione della competente autorità, attestante che, alla data della domanda, risiedevano all'estero od in un ex possedimento o colonia.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale insindacabile e caso per caso, la facoltà di accogliere la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Non è ammesso fare riferimento a documentazione presentata presso altre amministrazioni o per altri concorsi presso l'Amministrazione aeronautica.

Art. 10.

Il Ministro per la difesa può escludere con decreto motivato dal concorso quei concorrenti che non risultassero in possesso dei requisiti richiesti.

Art. 11.

La nomina a tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico sarà conferita, in ordine di merito, ai concorrenti dichiarati idonei nelle graduatorie dei singoli ruoli nel limite dei posti indicati dall'art. 1.

I concorrenti classificati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non avranno diritto alla nomina.

Il Ministero, in caso di rinuncia alla nomina da parte di qualcuno dei vincitori, si riserva, qualora lo ritenga opportuno, la facoltà di nominare, sempre seguendo le graduatorie, il numero di idonei occorrenti per ricoprire i posti lasciati dai rinunciatari.

Ai sensi del regio decreto-legge 3 giugno 1938, n. 1562, i vincitori del concorso che otterranno la nomina a tenente, se ammogliati, saranno tenuti a chiedere il prescritto assentimento per il matrimonio contratto. A tale adempimento non saranno tenuti, ai sensi dell'art. 4 della legge 10 giugno 1964, n. 447, coloro che a suo tempo abbiano ottenuto l'autorizzazione a contrarre matrimonio come sottufficiali in servizio permanente o militari volontari.

Art. 12.

I vincitori del concorso, dopo la nomina, dovranno frequentare un corso di istruzione militare e professionale con le modalità e la durata che verranno stabilite dal Ministero.

Art. 13.

L'anzianità relativa di nomina a tenente dei vincitori del concorso sarà definitivamente determinata sulla base di una media risultante per 3/4 dal voto riportato nella graduatoria degli esami di concorso e per 1/4 dal voto riportato alla fine del corso di cui al precedente art. 12.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 gennaio 1971

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1971
Registro n. 11 *Difesa, foglio n.* 163

PROGRAMMI DI ESAME

ESAMI OBBLIGATORI

Ruolo chimici:

Chimica fisica:

Svolgimento di un tema con la risoluzione di un problema sulla base del programma universitario della materia omonima, con particolare riguardo ai seguenti argomenti:

Gas e soluzioni - Stechiometria e volumetria - Pesi atomici e molecolari - Sistemi omogenei ed eterogenei - Cinetica chimica - Elettrochimica - Termochimica - Radioattività.

Chimica analitica:

Svolgimento di un tema sulla base del programma universitario della materia omonima con particolare riguardo ai seguenti argomenti:

Principi dell'analisi quantitativa ponderale - Teoria della analisi volumetrica per acidimetria, alcalimetria ed ossido-riduzione. Teoria e pratica dell'analisi elettrolitica; conduttometrica e potenziometrica - Principio e pratica dell'analisi spettrale per emissione ed assorbimento - Metodi di analisi ai raggi X - Metodi radiochimici.

Analisi qualitativa (prova pratica e relazione scritta):

Consiste nel riconoscere la presenza di un certo numero di anioni e cationi in un miscuglio polverulento ed in una soluzione. Potranno essere presenti due comuni sostanze organiche.

Del risultato dell'analisi sarà compilata completa relazione.

Ruolo fisici:

Matematica:

Svolgimento di un tema sulla base dei programmi universitari di analisi algebrica e infinitesimale, geometria analitica e proiettiva.

Fisica:

Svolgimento di un tema (di natura descrittiva o esercizio con applicazioni numeriche) sulla base dei programmi universitari con particolare riguardo ai seguenti argomenti:

Misure ed errori di misure - Teoria cinetica dei gas - Termologia-termodinamica: primo e secondo principio con applicazioni ai sistemi omogenei e non omogenei - Campi elettrici e magnetici - Conduzione elettrica - Campi e correnti variabili -

Emissione, propagazione, assorbimento delle onde elettromagnetiche - Corpo nero - Principio di ottica geometrica e fisica - Fondamenti di struttura della materia e di fisica nucleare.

Meccanica:

Svolgimento di un tema (di natura descrittiva o esercizio con applicazioni numeriche) sulla base dei programmi universitari e con particolare riguardo ai seguenti argomenti:

Vettori ed analisi dei campi scalari e vettorali - Meccanica del punto e principi di meccanica dei sistemi - Proprietà meccaniche dei solidi, liquidi e gas - Meccanica dei fluidi - Propagazione di perturbazione nei mezzi continui.

ESAMI FACOLTATIVI

Lingue estere (prova scritta):

Le prove di lingue estere consisteranno in traduzione di brani dall'inglese, dal francese, dallo spagnolo o dal tedesco.

E' in facoltà della commissione autorizzare l'uso del vocabolario.

I candidati potranno sostenere i predetti esami facoltativi soltanto in una o due lingue estere.

(Modello di domanda in carta da bollo)

Al Ministero della Difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 1° reparto - 2ª divisione concorsi - 1ª sezione - 00100 ROMA

Il sottoscritto nato a (provincia di .) il appartenente al distretto militare di residente a (1) . (n. codice postale . .) (provincia di . .) via . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso per la nomina a tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico - ruolo specialità di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 2 aprile 1971.

All'uopo dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere cittadino italiano:

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole, con diritto agli aumenti dei limiti di età);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) .,

di non aver riportato condanne penali (3) .,

di essere in possesso del seguente titolo di studio . conseguito presso l'Università di nell'anno accademico . . con la votazione di . .,

di trovarsi nella seguente posizione militare (4)

Dichiara altresì di voler sostenere l'esami facoltativo nella (o nelle) seguente lingua estera:

., lì .
(data)

Firma
(per esteso cognome e nome leggibile)

Visto: per l'autenticità della firma . . . (5).

---

(1) Luogo di residenza. Qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(4) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno gli obblighi di leva ed in caso affertativo specificare l'Arma e il Corpo di appartenenza. Specificare altresì se egli sia in possesso o meno dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti. L'aspirante dovrà specificare, inoltre se sia stato o meno giudicato (rivedibile) o (riformato) alla visita medica di leva.

(5) Firma del segretario comunale del comune di residenza del concorrente, o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio e sufficiente il visto del comando di Corpo.

(3176)

Graduatorie generali di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso per l'ammissione di trentacinque allievi ai corsi di medicina e chirurgia per il servizio sanitario dell'Esercito presso l'Accademia di sanità militare interforze.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 14 marzo 1968, n. 273, concernente l'istituzione dell'Accademia di sanità militare interforze;

Visto il decreto ministeriale 4 giugno 1970, registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 1970, registro n. 18 Difesa, foglio n. 199, con il quale è stato indetto un concorso per l'ammissione di ottantacinque allievi ai corsi dell'Accademia di sanità militare interforze, di cui trentacinque posti per il corso di medicina e chirurgia per il servizio sanitario dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 7 settembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 1970, registro n. 27 Difesa, foglio n. 178, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice;

Visto il decreto ministeriale 11 novembre 1970 con il quale i professori Lumetti Mario e Tozzi Senesi Nadia sono stati sostituiti dai professori Laschetti Eile e Savino Maria Bianca nell'incarico di membri della commissione giudicatrice;

Visti gli atti della commissione giudicatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso per l'ammissione di ventinove allievi al primo anno del corso di medicina e chirurgia per il servizio sanitario dell'Esercito presso l'Accademia di sanità militare interforze, indetto con decreto ministeriale 4 giugno 1970, citato nelle premesse:

1. Valentino Samuele, nato il 16 luglio 1951 . punti 28,000
2. Borrata Paolo, nato il 29 giugno 1952 . . » 27,000
3. Prestia Francesco, nato il 30 agosto 1951 . » 26,440
4. Arcabasso Giandomenico, nato il 21 gennaio 1952 . . . . » 26,330
5. Chiarini Roberto, nato il 23 aprile 1951 . » 26,000
6. Bucci Duilio, nato il 2 febbraio 1951 . . » 25,500
7. Graziano Domenico, nato il 1° luglio 1952 . » 25,440
8. Cerutti Federico, nato il 28 maggio 1950 . » 25,275
9. Almanza Sebastiano, nato il 21 dicembre 1950 . . . . » 25,055
10. Arreghini Severino, nato l'8 maggio 1949 . » 25,055
11. D'Ambrosio Luciano, nato il 9 novembre 1951 . . . . » 25,000
12. Tartaglione Pasquale, nato il 9 dicembre 1951 . . . . » 25,000
13. Tola Tullio, nato il 19 giugno 1949 . . . » 24,775
14. Mazzerbo Angelo, nato il 19 settembre 1952 » 24,330
15. Chieffer Emilio, nato il 28 gennaio 1950 . » 24,275
16. Peruzzi Giampiero, nato il 3 gennaio 1952 » 24,220
17. Recchia Alessandro, nato il 6 marzo 1952 . » 24,220
18. Benegiamo Angelo, nato il 20 luglio 1951 . » 24,165
19. Lanzetti Antonio Maria, nato il 18 maggio 1951 . . . . » 24,000
20. Pasquariello Raffaele, nato l'11 luglio 1949 . » 24,000
21. Riso Raffaele Luigi, nato il 3 maggio 1950 . » 24,000
22. Spaziani Testa Aldo, nato il 28 luglio 1950 » 23,940
23. Caffio Michele, nato il 13 giugno 1952 . . » 23,610
24. Rumiano Claudio, nato il 22 dicembre 1952 » 23,500
25. Siano Francesco, nato il 22 ottobre 1950 . » 23,500
26. Biava Giorgio Felice, nato il 16 agosto 1951 » 23,330
27. Esposito Vincenzo, nato il 29 giugno 1951 . » 23,110
28. Hoffmann Luca, nato il 3 marzo 1950 . . » 23,055
29. Pieretti Maurizio, nato il 28 settembre 1950 » 23,000
30. Rossi Alberto, nato il 15 marzo 1951 . . » 23,000
31. Sabbadini Maurizio, nato il 21 giugno 1950 » 23,000
32. Salvucci Donato, nato il 13 giugno 1950 . » 23,000
33. Scotti di Uccio Renato, nato il 23 giugno 1950 . . . . » 23,000
34. Auriemma Raffaele, nato il 30 aprile 1952 . » 22,940
35. Mazzocchi Palmieri Giovanni, nato l'11 giugno 1951 . . . . » 22,775
36. Baldaro Salvatore, nato l'8 dicembre 1951 . » 22,500
37. Comite Pietro, nato il 19 settembre 1951 . » 22,500
38. De Luca Mariano, nato il 15 novembre 1950 » 22,500

39. Linguaglossa Giorgio, nato il 28 novembre 1949 . . . . punti 22,500
40. Materni Massimo, nato il 1° marzo 1952 . » 22,500
41. Sica Roberto, nato il 21 marzo 1950 . . » 22,500
42. Masina Giuliano, nato il 16 aprile 1951 . . » 22,275
43. Bonanno Giuseppe, nato l'11 marzo 1951 . » 22,000
44. Muricchio Giuseppe, nato il 4 settembre 1952 » 22,000
45. Caruso Giovanni, nato il 21 maggio 1951 . » 21,500
46. Mannarino Michele, nato il 22 maggio 1950 » 21,500
47. Pagano Luigi, nato il 9 febbraio 1951 . . » 21,500
48. Grasso Cataldo Lucia, nato l'11 gennaio 1952 » 21,275
49. Autera Giancarlo, nato il 31 maggio 1952 . » 21,000
50. Fajfer Andrea, nato il 2 agosto 1946 . . » 21,000
51. Fantini Aldo, nato il 20 novembre 1951 . . » 21,000
52. Faralli Marino, nato il 26 aprile 1949 . » 21,000
53. Iannotta Giuseppe, nato il 30 maggio 1951 » 21,000
54. Milan Mariano, nato il 2 marzo 1950 . » 21,000
55. Nigro Nicola, nato il 15 maggio 1951 . » 21,000
56. Valent Ennio, nato il 26 maggio 1950 . » 21,000
57. Maggipinto Giovanni, nato il 9 novembre 1951 . » 20,775
58. Pavone Antonino, nato il 16 gennaio 1951 . » 20,775
59. D'Andrea Federico, nato il 4 novembre 1951 » 20,500
60. Gentile Mauro, nato il 10 maggio 1951 . » 20,500
61. Laurino Fernando, nato il 17 febbraio 1952 » 20,500
62. Manfredi Pio, nato il 20 settembre 1951 » 20,500
63. Cisbani Carlo, nato il 18 gennaio 1951 . » 20,275
64. Bianco Domenico, nato l'11 agosto 1951 » 20,000
65. Forgione Luigi, nato il 2 gennaio 1952 . » 20,000
66. Giampaolino Felice, nato il 10 novembre 1949 » 20,000
67. Pisanu Ubaldo, nato il 1° gennaio 1950 . » 20,000
68. Massera Edoardo, nato il 10 gennaio 1952 . » 19,500
69. Ragozzino Giuseppe, nato il 7 marzo 1950 » 19,500
70. Viggiano Carlo, nato il 6 novembre 1951 . » 19,000
71. Benincasa Angelo, nato il 13 luglio 1951 » 18,500
72. Grassia Gerlando, nato il 26 settembre 1950 » 18,500
73. Maniscalco Antonino, nato il 20 ottobre 1951 » 18,500
74. Napolino Giuseppe, nato il 27 novembre 1951 » 18,500
75. D'Angelo Antonio, nato il 18 novembre 1950 » 18,000
76. Rizzo Giovanni, nato il 19 settembre 1950 » 18,000

Art. 2.

In relazione alla graduatoria predetta sono dichiarati vincitori, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione, i seguenti candidati nell'ordine appresso indicato:

1. Valentino Samuele punti 28,000
2. Borrata Paolo » 27,000
3. Prestia Francesco » 26,440
4. Arcabasso Giandomenico . » 26,330
5. Chiarini Roberto . » 26,000
6. Bucci Duilio . » 25,500
7. Graziano Domenico » 25,440
8. Cerutti Federico . » 25,275
9. Arreghini Severino, nato l'8 maggio 1949 » 25,055
10. Almanza Sebastiano, nato il 21 dicembre 1950 » 25,055
11. D'Ambrosio Luciano, nato il 9 novembre 1951 . » 25,000
12. Tartaglione Pasquale, nato il 9 dicembre 1951 » 25,000
13. Tola Tullio » 24,775
14. Mazzerbo Angelo . » 24,330
15. Chieffer Emilio » 24,275
16. Peruzzi Giampiero, nato il 3 gennaio 1952 » 24,220
17. Recchia Alessandro, nato il 6 marzo 1952 » 24,220
18. Benegiamo Angelo » 24,165
19. Pasquariello Raffaele, nato l'11 luglio 1949 » 24,000
20. Riso Raffaele Luigi, nato il 3 maggio 1950 . » 24,000
21. Lanzetti Antonio Maria, nato il 18 maggio 1951 » 24,000
22. Spaziani Testa Aldo . » 23,940
23. Caffio Michele » 23,610
24. Siano Francesco, nato il 22 ottobre 1950 » 23,500
25. Rumiano Claudio, nato il 22 dicembre 1952 » 23,500
26. Biava Giorgio Felice . » 23,330
27. Esposito Vincenzo » 23,110
28. Hoffmann Luca » 23,055
29. Salvucci Donato, nato il 13 giugno 1950 » 23,000

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei al concorso di cui trattasi nell'ordine appresso indicato:

1. Sabbadini Maurizio, nato il 21 giugno 1950 . punti 23,000
2. Scotti di Uccio Renato, nato il 23 giugno 1950 . . . . » 23,000
3. Pieretti Maurizio, nato il 28 settembre 1950 » 23,000
4. Rossi Alberto, nato il 15 marzo 1951 . . » 23,000
5. Auriemma Raffaele . . . . . . » 22,940
6. Mazzocchi Palmieri Giovanni . . . . » 22,775
7. De Luca Mariano, figlio di invalido di guerra . . . . » 22,500
8. Linguaglossa Giorgio, nato il 28 novembre 1949 . . . . » 22,500
9. Sica Roberto, nato il 21 marzo 1950 . » 22,500
10. Comite Pietro, nato il 19 settembre 1951 » 22,500
11. Baldaro Salvatore, nato l'8 dicembre 1951 . » 22,500
12. Materni Massimo, nato il 1° marzo 1952 . » 22,500
13. Masina Giuliano . » 22,275
14. Bonanno Giuseppe, nato l'11 marzo 1951 . » 22,000
15. Muricchio Giuseppe, nato il 4 settembre 1952 » 22,000
16. Pagano Luigi, allievo della scuola militare » 21,500
17. Mannarino Michele, nato il 22 maggio 1950 » 21,500
18. Caruso Giovanni, nato il 21 maggio 1951 » 21,500
19 Grasso Cataldo Lucia . » 21,275
20. Fajfer Andrea, nato il 2 agosto 1946 . » 21,000
21. Faralli Marino, nato il 26 aprile 1949 . » 21,000
22. Milan Mariano, nato il 2 marzo 1950 » 21,000
23. Valent Ennio, nato il 26 maggio 1950 . » 21,000
24. Nigro Nicola, nato il 15 maggio 1951 . » 21,000
25. Iannotta Giuseppe, nato il 30 maggio 1951 . » 21,000
26. Fantini Aldo, nato il 20 novembre 1951 . » 21,000
27. Autera Giancarlo, nato il 31 maggio 1952 . » 21,000
28 Pavone Antonino, nato il 16 gennaio 1951 . » 20,775
29. Maggipinto Giovanni, nato il 9 novembre 1951 . . . . » 20,775
30. Gentile Mauro, nato il 10 maggio 1951 . » 20,500
31. Manfredi Pio, nato il 20 settembre 1951 . » 20,500
32. D'Andrea Federico, nato il 4 novembre 1951 » 20,500
33 Laurino Fernando, nato il 17 febbraio 1952 » 20,500
34. Cislani Carlo . . . . » 20,275
35. Giampaolino Felice, nato il 10 novembre 1949 . . . . » 20,000
36. Pisanu Ubaldo, nato il 1° gennaio 1950 . » 20,000
37. Bianco Domenico, nato l'11 agosto 1951 . » 20,000
38. Forgione Luigi, nato il 2 gennaio 1952 . » 20,000
39. Ragozzino Giuseppe, nato il 7 marzo 1950 . » 19,500
40. Massera Edoardo, nato il 10 gennaio 1952 » 19,500
41. Viggiano Carlo . . . . » 19,000
42. Grassia Gerlando, nato il 26 settembre 1950 » 18,500
43. Benincasa Angelo, nato il 13 luglio 1951 . » 18,500
44. Maniscalco Antonino, nato il 20 ottobre 1951 » 18,500
45. Napolino Giuseppe, nato il 27 novembre 1951 . . . . » 18,500
46. Rizzo Giovanni, nato il 19 settembre 1950 . » 18,000
47. D'Angelo Antonio, nato il 18 novembre 1950 » 18,000

Art. 4.

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati idonei nel concorso per l'ammissione di tre allievi al secondo anno di corso di medicina e chirurgia per il servizio sanitario dell'Esercito presso l'Accademia di sanità militare interforze, indetto con decreto ministeriale 4 giugno 1970, citato nelle premesse:

1. Feminò Giovanni, nato il 14 novembre 1944 punti 27,666
2. Mariani Luigi, nato il 18 novembre 1950 . » 26,666
3. Zazzara Vincenzo, nato il 10 aprile 1948 . » 26,500
4. Gallo Domenico, nato l'11 dicembre 1950 . » 25,500
5. Fortuni Enrico, nato il 19 ottobre 1948 . » 25,166

Art. 5.

In relazione alla graduatoria predetta e tenuto conto che in base alla facoltà prevista dall'art. 1 del decreto ministeriale 4 giugno 1970 possono essere ricoperti i posti risultati vacanti nel concorso di cui al successivo art. 6 del presente decreto, sono dichiarati vincitori, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione, i seguenti candidati nell'ordine appresso indicato:

1. Feminò Giovanni . . . . punti 27,666
2. Mariani Luigi . . . . » 26,666

3. Zazzara Vincenzo	punti	26,500
4. Gallo Domenico .	»	25,500
5. Fortuni Enrico .	»	25,166

Art. 6.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso per l'ammissione di tre allievi al 3° anno del corso di medicina e chirurgia per il servizio sanitario dell'Esercito presso l'Accademia di sanità militare interforze, indetto con decreto ministeriale 4 giugno 1970, citato nelle premesse:

1. Fiore Andrea, nato il 1° marzo 1949 punti 22,916

Art. 7.

Il candidato Fiore Andrea è dichiarato vincitore del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 novembre 1970

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *marzo* 1971
Registro n. 10 *Difesa pers. mil., foglio n.* 246

(3140)

Graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a trentacinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo servizi.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 5 agosto 1969, con il quale è indetto un concorso per titoli e per esami a trentacinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo servizi, registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1969, registro n. 24 Difesa, foglio n. 248;

Visto il decreto ministeriale in data 22 gennaio 1970, con il quale è nominata la commissione esaminatrice del concorso di cui sopra, registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1970, registro n. 7 Difesa, foglio n. 117;

Visto il decreto ministeriale in data 16 giugno 1970, con il quale sono nominati membri aggiunti alla commissione suddetta, registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1970, registro n. 20 Difesa, foglio n. 86;

Visto il decreto ministeriale in data 20 novembre 1970, con il quale è modificata la composizione della commissione stessa, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1971, registro n. 3 Difesa, foglio n. 110;

Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati e la valutazione dei titoli dai medesimi presentati;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a trentacinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo servizi, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti:

1. Gainelli Sergio	punti	489 —
2. Russo Antonio	»	453 —
3. Lenzi Franco, nato il 24 aprile 1940 .	»	452 —
4. Giovinazzo Gianfranco, nato il 14 giugno 1945	»	452 —
5. Nencini Franco .	»	432 —
6. Bernardini Luigi	»	431 —
7. Laurenti Dario	»	429,50
8. Pucello Lorenzo .	»	429 —
9. De Matti Francesco .	»	427 —
10. Palenzona Vittorio	»	426 —
11. Vallari Costantino, nato il 26 giugno 1943 .	»	425 —
12. Casavola Lorenzo, nato il 23 settembre 1945	»	425 —
13. Scaloni Roberto, nato il 12 ottobre 1947 .	»	425 —
14. Nati Roberto	»	422,70
15. Manca Arnaldo, nato il 21 luglio 1942 .	»	420 —
16. Marasca Primo, nato il 26 gennaio 1945 .	»	420 —
17. Fischietti Giuseppe	»	419 —
18. Cont Nino . .	»	418 —
19. Pinchera Elio	»	417 —
20. Scacco Vanni .	»	416 —
21. Santoni Roberto .	»	411 —
22. Ferrante Leonardo, profugo dalla Libia	»	410 —
23. Foglia Aldo	»	410 —
24. Santoro Massimo	punti	409 —
25. Guglielmi Raffaele	»	408 —
26. Leanza Giuseppe	»	406,10
27. Palumbo Antonio, nato il 13 gennaio 1944 .	»	406 —
28. Ciminieri Giuseppe, nato il 5 ottobre 1945	»	406 —
29. Tani Raul	»	405,10
30. Carratù Celestino	»	405 —
31. Canali Luciano	»	402 —
32. Ricordy Giorgio	»	400 —
33. Vazzano Salvatore	»	398 —
34. Fiore Enzo, nato il 12 luglio 1940 . .	»	397 —
35. Cortella Walter, nato il 18 marzo 1944 .	»	397 —
36. Ragonesi Giorgio, nato il 28 luglio 1944 .	»	397 —
37. Sansò Vincenzo	»	396 —
38. Milizia Vittorio	»	395 —
39. Grimaldi Emanuele	»	394 —
40. L'Altrella Raffaele	»	392 —
41. Cappellari Otello, nato il 20 maggio 1930 .	»	391 —
42. Massini Brunello, nato il 23 luglio 1931 .	»	391 —
43. Schito Giuseppe	»	390 —
44. Conte Carlo	»	387,50
45. Iannamorelli Salvatore	»	387 —
46. Laudazzi Riccardo	»	386 —
47. Imperiali Pietro	»	385 —
48. Di Carlo Enio	»	384 —
49. Nardi Renzo	»	383 —
50. Scattarelli Donato	»	382 —
51. Cimbrocchi Antonio	»	379 —
52. Ettorre Luigi	»	376 —
53. Perrotta Salvatore	»	374 —
54. Leone Giulio	»	371 —
55. Madrassi Pietro, nato il 28 luglio 1941 .	»	370 —
56. Ciccolini Giuseppe, nato il 30 aprile 1946	»	370 —
57. Lupi Dalmazio	»	369 —
58. Caricato Benito, nato il 13 giugno 1941 .	»	368 —
59. Marassi Giorgio, nato il 4 maggio 1942 .	»	368 —

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 febbraio 1971

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *marzo* 1971
Registro n. 10 *Difesa, foglio n.* 353

(3178)

MINISTERO DELL'INTERNO

Revoca del concorso per esami ad otto posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto della Amministrazione degli archivi di Stato.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il proprio decreto in data 4 dicembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1970, registro n. 2 Interno, foglio n. 341, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 12 marzo 1970, con il quale venne indetto il concorso per esami ad otto posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione degli archivi di Stato;

Considerato che alcune disposizioni contenute nel predetto decreto ministeriale del 4 dicembre 1969 sono in contrasto con quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e che, pertanto, si ravvisa la necessità di revocare il citato decreto ministeriale;

Decreta:

E revocato il decreto ministeriale 4 dicembre 1969, citato nelle premesse, con il quale venne indetto il concorso per esami ad otto posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione degli archivi di Stato.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 febbraio 1971

p. *Il Ministro*: RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *febbraio* 1971
Registro n. 7 *Interno, foglio n.* 92

(3216)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 12 dicembre 1970, n. **24.**

Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1970.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 53 *del* 22 *dicembre* 1970)

(2802)

LEGGE PROVINCIALE 19 novembre 1970, n. **25.**

Approvazione di modifiche al piano regolatore generale del comune di Stelvio (Legge provinciale 10 agosto 1966, n. 7).

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 5 *gennaio* 1971)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono approvate le seguenti modifiche al piano regolatore generale del comune di Stelvio;

1) introduzione di una zona per attrezzature turistiche sull'alpe di Stelvio, da realizzarsi dopo l'esecuzione della strada d'accesso all'alpe stessa;

2) previsione di una zona residenziale « B » ed eliminazione di una zona residenziale « C » a Solda.

Con la presente legge è modificato, limitatamente alle varianti di cui sopra, l'elemento grafico n. 2, elencato nell'articolo unico della legge provinciale 10 agosto 1966, n. 7, concernente l'approvazione del piano regolatore generale del comune di Stelvio.

Le modifiche sopraesposte sono inserite nella relativa tavola del piano regolatore generale, firmate dal Presidente della giunta provinciale e formano parte integrante della presente legge.

Art. 2.

Le lettere *g*) ed *i*) dell'art. 4 delle norme di attuazione al piano regolatore generale del comune di Stelvio vengono modificate come segue:

g) densità edilizia: al massimo 2 mc/mq di area fabbricabile. Il rapporto fra area coperta ed area complessiva del lotto non può essere superiore ad 1/5 (un quinto);

i) la superficie minima del lotto non potrà essere inferiore a mq. 800.

Viene aggiunto il seguente art. 16 delle norme di attuazione del piano regolatore generale:

Art. 16. — « Zona turistica sull'alpe di Stelvio ».

Questa zona è destinata alla realizzazione di impianti turistici come chalets, pensioni, alberghi, ecc.

Per questa zona deve essere elaborato, prima del rilascio di licenze edilizie, osservando l'indice di fabbricabilità di 0,5 mc/mq, un piano di lottizzazione planivolumetrico od un piano delle infrastrutture. Per il piano delle infrastrutture valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

A) Esercizi alberghieri, rifugi alpini, ecc.:

a) altezza: m. 7,50;

b) piani: due;

c) distanza dai confini: m. 5;

d) distanza dalle costruzioni: m. 7;

B) Chalets:

a) altezza: m. 3,50;

b) piani: uno;

c) distanza dai confini: m. 3,5;

d) distanza dalle costruzioni: m. 7.

Il piano di lottizzazione deve essere preventivamente approvato dall'autorità provinciale per la tutela del paesaggio.

La predisposizione e realizzazione delle opere di urbanizzazione, nonchè di allacciamento ai servizi pubblici è comunque a carico degli interessati.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Il Presidente della giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

(3094)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.